

**silfisp**

silfi società illuminazione firenze  
e servizi smartcity società per azioni

## **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

ai sensi del D.lgs 231/2001



SILFI società illuminazione firenze e servizi smartcity spa  
Via dei Della Robbia 47 - Firenze Tel. 055 575396  
N. Verde 800 865 155 P.I.V.A 06625660482



### **SILFI società illuminazione firenze e servizi smartcity società per azioni**

<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Contenuti</b>	<b>Approvato</b>
Rev. 05	22.07.2020	Aggiornamento a seguito di fusione per incorporazione con Linea Comune S.p.a. e aggiornamento reati-presupposto	<i>Consiglio di Amministrazione di SILFI società illuminazione firenze e servizi smartcity spa</i>
Rev. 04	14.06.2017	Aggiornamento del MOG 231: 1) Valutazione dei rischi 2) Allegato 1: reati	<i>Consiglio di Amministrazione di SILFI società illuminazione firenze e servizi smartcity spa</i>
Rev. 03	31.01.2017	Misure integrative di prevenzione della corruzione (allegato)	<i>Consiglio di Amministrazione di SILFI società illuminazione firenze e servizi smartcity spa</i>
Rev.02	03.10.2016	Aggiornamento a seguito di scissione societaria e aggiornamento del Codice Etico e di Comportamento (allegato)	<i>Consiglio di Amministrazione di SILFI società illuminazione firenze e servizi smartcity spa</i>
Rev.01	27.11.2014	MOG 231: aggiornamento nuovi reati d.lgs 231 e PPC e PPT	<i>Consiglio di Amministrazione di S.IL.FI società illuminazione firenze spa</i>
Rev.00	18.12.2009	Prima emissione	<i>Consiglio di Amministrazione di S.IL.FI società illuminazione firenze spa</i>

## *Modello di Organizzazione Gestione e controllo ai fini del d.lgs. 231/01*

### Indice

<i>Parte Generale</i> .....	4
<b>1. PREMESSA</b> .....	4
1.1 Decreto Legislativo n. 231/2001 .....	4
1.2 Le Linee guida di Confindustria, ABI, CNF e CNDCEC .....	6
<b>2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SILFIspa</b> .....	8
2.1 Profilo della Società .....	8
2.2 Struttura organizzativa .....	10
2.3 Funzione e scopo del modello di organizzazione e gestione .....	14
2.4 Struttura del Modello e metodologia di redazione del documento .....	15
2.5 Approvazione e adozione del Modello .....	16
2.6 Comunicazione e diffusione del modello .....	17
<b>3. ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	17
3.1 Ruolo e funzionamento .....	17
3.2 Flussi informativi riguardanti l'Organismo di Vigilanza .....	19
<b>4. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> .....	21
<b>5. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO</b> .....	21
<b>6. SISTEMA DISCIPLINARE SANZIONATORIO</b> .....	22
<b>7. MANUALE DELLA QUALITA' E MANUALE DELLA SICUREZZA</b> .....	23
<b>8. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO</b> .....	23
<i>Parte Speciale</i> .....	24
<b>1. MAPPATURA OGGETTIVA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO</b> .....	24
1.1 Calcolo dei rischi in relazione ad ogni singolo reato .....	24
1.2 Mappatura oggettiva dei macroprocessi .....	25
1.3 Mappatura oggettiva delle attività a rischio (rinvio) .....	26
1.4 Reati rilevanti ai fini del sistema preventivo di SILFIspa e reati esclusi .....	26
1.4.1 Reati non riferibili a SILFIspa per incompatibilità con l'oggetto sociale o per mancanza dell'interesse/vantaggio e reati di improbabile realizzazione .....	27

1.5	Aree di rischio, attività sensibili e reati eventualmente configurabili.....	33
A.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL PATRIMONIO DELLO STATO.....	33
B.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	41
C.	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	43
D.	REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	43
E.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.....	44
F.	REATI SOCIETARI.....	45
G.	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	48
H.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	48
I.	ABUSI DI MERCATO.....	49
J.	REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	51
K.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO.....	52
L.	VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI ACCADIMENTO DEI REATI TRANSNAZIONALI - L. 146/2006.....	54
M.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	55
N.	REATI AMBIENTALI.....	55
O.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.....	57
P.	REATI TRIBUTARI.....	58
<b>2.</b>	<b>SISTEMA DI PREVENZIONE INTERNO E REGOLE COMPORTAMENTALI.....</b>	<b>59</b>
2.1	Analisi del sistema di controllo interno esistente e sua ottimizzazione ai fini del d.lgs. 231/2001.....	60
2.1.1	Procedure di gestione e controllo interno.....	60
2.1.2	Procedure di gestione e controllo interno di recente implementazione.....	61
2.2	I protocolli per le attività considerabili a rischio.....	63
2.2.1	Protocolli generali.....	64
2.2.2	Protocolli specifici.....	64
<b>3.</b>	<b>UTILIZZO E GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE ED UMANE (art. 6 comma 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001).....</b>	<b>65</b>

### ALLEGATI

- **ALLEGATO A:** Tabella di Risk Assessment;
- **ALLEGATO 1:** Reati di cui al d.lgs.231/2001;
- **ALLEGATO 2:** Misure integrative di prevenzione della corruzione;
- **ALLEGATO 3:** Codice Etico e di Comportamento;
- **ALLEGATO 4:** Sistema Disciplinare Sanzionatorio;
- **ALLEGATO 5:** Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

## ***Modello di Organizzazione Gestione e controllo ai fini del d.lgs. 231/01***

### ***Parte Generale***

#### **1. PREMESSA**

Il presente documento, integrato dagli allegati più avanti richiamati, costituisce il Modello di organizzazione e gestione predisposto da SILFIspa ai sensi degli artt. 6 e ss. del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La predisposizione del presente Modello si colloca nell'ambito della debita ed opportuna azione preventiva, conforme ai dettami legislativi, volta ad attuare le condizioni necessarie al fine di escludere l'applicazione delle sanzioni di cui al Decreto citato, di seguito riportate.

Il Modello di organizzazione e gestione si inserisce nel contesto del generale sistema dei controlli interni predisposto da SILFIspa e volto a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività operative, l'affidabilità delle informazioni e del reporting economico finanziario, nonché la conformità a leggi e regolamenti (esterni ed interni).

#### ***1.1 Decreto Legislativo n. 231/2001***

Il d.lgs. n. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che si configura in capo all'Ente qualora determinati soggetti interni ad esso commettano uno o più reati previsti dallo stesso decreto (c.d. reati-presupposto).

##### **→ I soggetti attivi:**

A norma dell'art. 5 del Decreto, il reato può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'Ente quando è commesso, alternativamente:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Con riferimento ad eventuali reati commessi da soggetti c.d. **apicali** (art. 5 comma 1 lett. a) d.lgs 231/2001) l'Ente può liberarsi dalla responsabilità amministrativa derivante dal reato, ai sensi dell'art. 6 d.lgs 231/2001, se prova che:

- l'Organo Amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "Modelli di organizzazione e gestione" riconosciuti idonei a prevenire i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività dell'Ente (nonostante siano poi stati elusi dall'autore del reato);
- ha affidato la vigilanza su tali modelli ad un "Organismo di Vigilanza" appositamente costituito;
- le persone colpevoli hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione all'uopo predisposti;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza appositamente istituito.

Tutti gli elementi suddetti devono essere dimostrati in giudizio dall'Ente.

In particolare, con riferimento alla fraudolenta elusione del Modello, ci si riferisce non al contegno soggettivo dell'agente, ma alle modalità oggettive della condotta, tali cioè da aggirare in modo artificioso le misure di vigilanza apprestate dal Modello.

Con riferimento invece agli eventuali reati commessi da soggetti c.d. **sottoposti** (art. 5 comma 1 lett. b) d.lgs 231/2001) l'Ente può liberarsi dalla responsabilità amministrativa derivante dal reato commesso, ai sensi dell'art. 7 d.lgs 231/2001, dimostrando che **la commissione del reato NON è dipesa dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza**.

Tale prova liberatoria è assolta se l'Ente dimostra di aver **adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo** a prevenire reati del tipo di quello realizzato.

Al contrario del caso di reati commessi da soggetti apicali, qui, l'adozione di un idoneo Modello, escludendo di per sé l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, esclude di conseguenza la responsabilità dell'Ente.

Inoltre, seppur non espressamente richiesto dalla norma, anche in caso di reato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione e vigilanza è necessaria l'elusione fraudolenta del Modello.

Il sistema introdotto dal d.lgs 231/2001 va a sanzionare la c.d. **colpa di organizzazione**, consistente in una serie di mancanze organizzative che permettono il compimento di reati o di altre azioni dannose.

→ L'interesse o vantaggio:

Affinché possa concretizzarsi l'ipotesi di responsabilità amministrativa ai sensi del decreto, è necessario che il reato sia stato commesso **nell'interesse della società o a suo vantaggio**.

Infatti, l'Ente va esente da responsabilità qualora l'agente abbia commesso il reato nell'interesse esclusivo proprio o di terzi e non vi sia alcun beneficio per la Società nei termini suddetti.

Inoltre è opportuno distinguere il concetto di "interesse" da quello di "vantaggio".

Infatti la sussistenza dell'**interesse** deve essere valutata rispetto ad un momento antecedente alla commissione del reato, cioè avendo come riferimento lo scopo che il soggetto si prefigge con la commissione di esso. Si tratta però non di uno scopo in senso soggettivo, ma in senso oggettivo, corrispondente cioè a ciò che l'Ente potrebbe ottenerne di favorevole.

Quanto al concetto di "**vantaggio**", invece, si tratta di una valutazione che deve essere effettuata successivamente alla commissione del reato, con riferimento all'utilità, potenziale o effettiva, che l'Ente ha conseguito o potrebbe conseguire. Non si tratta necessariamente di un tornaconto economico: infatti si ritiene che nel concetto di "vantaggio" sia compreso un risultato di natura tanto patrimoniale quanto non patrimoniale.

→ I reati-presupposto:

La disciplina in esame si applica, come detto, solo nel caso di commissione dei reati specificamente indicati dal decreto e non è genericamente riferibile a qualsivoglia fattispecie criminosa, pur avente le sopra accennate caratterizzazioni finalistiche (vantaggio/interesse).

I reati configurabili in capo all'Ente, dunque, sono soltanto quelli previsti dagli artt. 24 ss. d.lgs 231/2001, anche nella forma del tentativo e sempre salvo che l'Ente stesso volontariamente non impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs 231/2001).

Naturalmente, a prescindere dall'eventuale responsabilità amministrativa della Società, chiunque

commetta uno dei reati rilevanti sarà, comunque, eventualmente perseguibile penalmente per la condotta illecita che ha posto in essere.

Si ricorda infine che la responsabilità della Società non è direttamente collegata alla responsabilità di colui che ha materialmente commesso il reato: infatti l'art. 8 d.lgs 231/2001 dispone l'autonomia della responsabilità dell'Ente, che può sussistere anche quando l'autore del reato presupposto non è identificato o non è imputabile, oltre che quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

→ Le sanzioni:

Quanto alle sanzioni, l'art. 9 del Decreto individua, al comma 1, le sanzioni che possono essere comminate alla Società, che sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni interdittive, specificate al comma 2 dello stesso articolo, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È in ragione del riferito accostamento tematico a livello legislativo che il presente Modello presenta, talora, opportuni riferimenti al versante dei controlli sia finanziari che gestionali e contabili.

### **1.2 Le Linee guida di Confindustria, ABI, CNF e CNDCEC**

Il 19 febbraio 2019 Confindustria, in collaborazione con ABI (Associazione Bancaria Italiana), CNF (Consiglio Nazionale Forense) e CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ha aggiornato le linee guida per la redazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione di cui al d.lgs 231/2001, emanate per la prima volta in data 7 marzo 2002, con la pubblicazione di un documento denominato *“Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'Organismo di Vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs 231/2001”*, contenente non solo linee guida, ma altresì suggerimenti che potranno essere eventualmente recepiti dal Legislatore.

Il documento si articola in tre parti: nella prima vengono proposte le linee guida da adottare nella redazione ed applicazione del Modello; nella seconda vengono illustrati i principi relativi all'attività dell'Organismo di Vigilanza; nella terza vengono individuati alcuni obiettivi normativi e regolamentari da indirizzare anche, eventualmente, al Legislatore.

Già con le prime Linee Guida del 2002 si osservava che, data l'ampiezza delle tipologie di enti e la varietà di strutture organizzative da questi di volta in volta adottate, in dipendenza sia delle dimensioni che del diverso mercato geografico o economico in cui essi operano, non si possono fornire riferimenti

puntuali in tema di modelli organizzativi e funzionali, se non sul piano metodologico.

Le Linee Guida mirano pertanto a prevedere concrete indicazioni su come realizzare tali modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative.

Comunque, allo scopo di offrire un aiuto concreto alle imprese ed associazioni nella elaborazione dei modelli e nella individuazione di un organo di controllo, le Linee Guida, prima di Confindustria e poi, da ultimo, frutto della collaborazione degli organismi sopra citati, prevedono una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal d.lgs. n. 231/2001.

Le Linee Guida svolgono quindi un importante ruolo ispiratore nella costruzione del modello e dell'organismo di controllo con i relativi compiti da parte del singolo ente, il quale però, per meglio perseguire il fine di prevenire i reati, potrà e anzi dovrà anche discostarsene, qualora specifiche esigenze aziendali lo richiedano, senza che per questo si possano dare per non rispettati i requisiti necessari per la redazione di un valido modello di organizzazione, gestione e controllo.

I punti fondamentali del sistema di controllo preventivo previsto dal predetto decreto, che le linee guida evidenziano fin dalla versione del 2002 e che trova conferma nell'ultimo aggiornamento risalente al Febbraio 2019, sono:

- l'individuazione e la rappresentazione ordinata delle attività a rischio-reato (c.d. mappatura oggettiva);
- la previsione di regole dirette a programmare la formazione delle decisioni e dei comportamenti vincolati, in relazione ai reati da prevenire (procedure di gestione e controllo, protocolli, definizione di responsabilità, doveri e relativi poteri, norme del codice etico e di comportamento);
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a mitigare il rischio della commissione dei reati;
- la compilazione, la pubblicità e la diffusione dei modelli organizzativi;
- l'istituzione di un "Organismo di vigilanza" dotato di precisi requisiti, caratteristiche e poteri, nei confronti del quale devono essere previsti specifici obblighi di informazione;
- l'istituzione di un sistema disciplinare sanzionatorio, da applicare in caso di violazione del Modello;
- la formazione del personale.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello, che è redatto, per quanto riguarda SILFIsipa, con specifico riferimento alla realtà concreta e, pertanto, può anche discostarsi dalle indicazioni di carattere generale fornite dalle Linee Guida.

Le Linee Guida, nell'indicare i criteri di redazione del Modello, rinviano spesso al concetto di "**rischio accettabile**", ossia quel rischio che, se non eliminabile, è comunque possibile contenere entro limiti di tollerabilità proprio attraverso le misure predisposte con il MOG, oltre che attraverso gli altri strumenti di contenimento del rischio.

➔ In particolare la soglia di "accettabilità" del rischio è quella che si ha quando il reato può essere commesso soltanto eludendo fraudolentemente le misure apprestate.

Suggeriscono inoltre le Linee Guida di prestare sempre particolare attenzione all'integrazione tra i diversi sistemi preventivi aziendali, quali ad esempio, per quanto riguarda SILFIsipa, il sistema della Qualità e le misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui al d.lgs 81/2008.

Inoltre le nuove Linee Guida dedicano un'apposita sezione alle Società in controllo pubblico o anche

soltanto partecipate da Pubbliche Amministrazioni, nella quale esaminano in dettaglio l'integrazione reciproca tra MOG e PTPC.

Si sottolinea in questa sezione l'importanza del coordinamento tra le Misure di Prevenzione della Corruzione, che l'ANAC definisce appunto "integrative" rispetto a quanto predisposto con il Modello di Organizzazione e Gestione, e le previsioni dello stesso MOG.

Si evidenzia inoltre la finalità parzialmente non coincidente dei due documenti preventivi, posto che nell'ottica del MOG 231 si mira essenzialmente ad evitare comportamenti criminosi realizzati nell'interesse o a vantaggio della Società, mentre nell'ottica del Piano Anticorruzione l'obiettivo è quello di evitare comportamenti corruttivi (nel significato ampio del termine, più volte illustrato dall'ANAC) che possano danneggiare la Società.

A tal fine è dunque opportuno prendere in considerazione non soltanto i reati presupposto di cui al d.lgs 231, ma altresì tutta la gamma dei reati contro la Pubblica Amministrazione, i quali saranno mappati nell'opportuna sede, ossia in fase di redazione ed aggiornamento del Piano Anticorruzione della Società.

Le ultime Linee Guida suggeriscono inoltre di tenere in considerazione le indicazioni dell'ANAC in tema di mappatura delle aree di rischio e di integrazione tra gli strumenti di gestione e controllo, con particolare attenzione, oltre che alle Misure di prevenzione della corruzione, anche al Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società.

A tal fine SILFIspa procede all'aggiornamento annuale, in ottica triennale, delle Misure di Prevenzione della Corruzione, che costituiscono parte integrante del presente Modello, oltre che, al bisogno, del Codice Etico e di Comportamento.

## **2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SILFIspa**

### **2.1 Profilo della Società**

Si procede a riassumere e descrivere, di seguito, preliminarmente, l'organizzazione della società SILFIspa ed il suo business essenziale e ad indicare i profili della sua clientela di riferimento, in termini aggiornati al mese di aprile 2020.

Preliminarmente si ritiene opportuno ricostruire i momenti essenziali della storia della Società.

L'impegno di SILFIspa nella gestione dei servizi pubblici affidati, manifestato con azione e spirito costruttivo, tiene conto dell'esperienza della società di origine a capitale misto, attiva fin dal 1985, con massimo riconoscimento sia in termini di affidabilità che buona gestione e mira ad operare con professionalità ed economicità, promuovendo la comunicazione e la cooperazione con i cittadini e gli utenti in genere.

Il 1 marzo 2016 nasceva la nuova SILFI società illuminazione Firenze e servizi smartcity spa, siglabile SILFIspa, dalla scissione parziale non proporzionale della precedente società a capitale misto, attuata mediante attribuzione alla *Newco* SILFIspa del ramo d'azienda di gestione della pubblica illuminazione, semafori e servizi connessi alla gestione della mobilità.

La nuova società *in house*, con capitale al 100% del Comune di Firenze, era incaricata di progettare e gestire la rete dell'illuminazione pubblica, la centrale di controllo della rete degli impianti semaforici, i pannelli a messaggi variabili, i dissuasori mobili a protezione delle aree pedonali, le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, le telecamere di videosorveglianza, la rete in fibra ottica e WiFi del territorio

comunale.

→ La fusione con Linea Comune s.p.a.:

Nel corso dell'anno 2019 SILFIspa modifica nuovamente la propria composizione societaria, con la **fusione per incorporazione** tra la stessa SILFIspa (incorporante) e Linea Comune S.p.a. (incorporata), avente effetti dal 01 maggio 2019.

Con detta fusione le partecipazioni al capitale risultano attribuite ai seguenti Enti: Comune di Firenze (83,63%); Città Metropolitana di Firenze (11,86 %); Comuni di Sesto Fiorentino (0,56%), Scandicci (0,56%), Fiesole (0,56%), Bagno a Ripoli (0,56%), Campi Bisenzio (0,56%); Unioni Comunali di Valdarno e Valdisieve (0,56%), Chianti Fiorentino (0,56%); Unione Montana dei Comuni del Mugello (0,56%).

Con la fusione sono attribuiti alla Società incorporante (la quale continua a svolgere tutta la gamma di servizi precedentemente svolti) anche compiti in tema di gestione di una piattaforma di servizi tecnologici, gestione e sviluppo dei sistemi informativi territoriali, gestione dell'attività del Contact Center 055055, della Firenze Card e delle biglietterie informatizzate dei musei civici fiorentini, progettazione e sviluppo software.

Nell'ottica del miglioramento continuo della qualità dei servizi affidati, SILFIspa continua a promuovere importanti investimenti in tema di riqualificazione energetica e innovazione tecnologica secondo piani triennali condivisi con l'Amministrazione Comunale, principalmente attraverso la sostituzione delle lampade tradizionali con altre a tecnologia led, oltre all'eliminazione del circuito variabile e l'utilizzo di regolatori di flusso per garantire l'uniformità luminosa, ad interventi di adeguamento e riqualificazione elettrica e statica, incrementando le verifiche e certificazioni sui sostegni, le verniciature, i trattamenti alla base dei pali, le verifiche sulla sicurezza elettrica e sulla qualità illuminotecnica degli impianti. Inoltre sono previsti piani di intervento mirati a garantire la tutela dei monumenti e la sicurezza dei cittadini attraverso l'implementazione del sistema di videosorveglianza stradale.

SILFIspa, che ha ottenuto la Certificazione del Sistema di Qualità e del Sistema di Sicurezza ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e BS OHSAS 18001: 2007, è in grado di monitorare costantemente il livello di qualità e di efficienza dei servizi erogati e di adattare le scelte strategiche aziendali alle aspettative dei Cittadini/Utenti.

Con la sottoscrizione del nuovo contratto nel 2016 e con la fusione del 2019, il perimetro di attività di gestione dei servizi affidati è dunque il seguente:

- gestione e manutenzione dei sistemi impiantistici e tecnologici a servizio della viabilità comunale relativamente a:
  - impianti di illuminazione pubblica;
  - impianti semaforici sulla viabilità comunale compresi quelli di intersezione con la tramvia;
  - sistema di supervisione del traffico e della mobilità urbana;
  - sistema centralizzato di controllo semaforico;
  - colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
  - pannelli a messaggio variabile e pannelli informativi sui varchi di accesso ZTL;
  - dissuasori mobili a scomparsa per l'accesso alle aree pedonali;
  - sistema di videosorveglianza della viabilità urbana;
  - rete comunale in fibra ottica;

- rete WI-FI cittadina;
- progettazione e sviluppo software per gli Enti Soci, con la realizzazione di programmi finalizzati al collegamento tra cittadino e utente;
- gestione e sviluppo dei sistemi informativi territoriali - SIT, ossia l'elaborazione e manutenzione dei sistemi cartografici e delle mappe territoriali degli Enti Soci;
- gestione piattaforma dei servizi tecnologici – CST, ossia la gestione e manutenzione della Rete Civica (vale a dire il sito web) e del Portale dei Servizi ai cittadini degli Enti soci. Il Centro Servizi Tecnologici gestisce inoltre le richieste formulate dagli Enti e dagli Utenti attraverso le caselle e-mail dedicate: *supportoenti@silfi.it* e *supportoutenti@silfi.it*;
- gestione dell'attività del Contact Center 055-055, servizio appaltato a terzi, che fornisce informazioni, esegue prenotazioni, raccoglie segnalazioni e reclami e mette in contatto in genere l'utente con gli uffici degli Enti soci;
- gestione della Firenze Card, strumento che fornisce all'utente l'accesso ai siti museali convenzionati dell'area fiorentina, con sconti su mezzi pubblici ed esercizi commerciali;
- gestione delle biglietterie informatizzate dei musei civici fiorentini.

Sono inclusi gli interventi relativi a modifiche, ampliamenti, adeguamenti e manutenzioni straordinarie delle reti impiantistiche e tecnologiche oggetto dell'affidamento.

I Committenti sono normalmente gli Enti Pubblici titolari delle partecipazioni al capitale sociale.

L'attività operativa si esplica attraverso le fasi indicate nel flusso denominato Flusso Generale della Gestione operativa inserito nel Manuale Qualità - Allegato 4 REV 00 del Marzo 2018.

Nell'Azienda sono impiegati circa 100 addetti, suddivisi tra personale degli uffici e personale operativo, nelle tre sedi della Società:

- **sede di Via dei Della Robbia n. 47, Firenze** (sede legale), nella quale si trovano la Direzione Generale con le relative articolazioni organizzative, l'Amministrazione, l'Ufficio Gare e Contratti, l'Ufficio Tecnico Progettuale, l'Ufficio Qualità e Sicurezza e Gestione del Parco Mezzi, la Segreteria, la Centrale Operativa, il magazzino ed una parte delle attività operative;
- **sede di Via Mayer n. 4, Firenze**, nella quale si trova l'altra parte delle attività operative, un altro magazzino ed un'articolazione dell'Ufficio progettazione;
- **sede di Via R. Giuliani n. 250, Firenze**, dove si trovano il personale e le attività della ex Linea Comune S.p.a., incorporata con la fusione sopra menzionata;
- **sito di Via Madonna del Terreno, S. Piero a Quaracchi**, dove si trova un terreno per il deposito di materiali.

## **2.2 Struttura organizzativa**

Si procede dunque ad esaminare l'articolazione interna della Società.

### **Assemblea dei Soci**

L'assemblea dei Soci è prevista e regolata dall'art. 11 dello Statuto della Società.

Essa è composta dai rappresentanti delle Amministrazioni Socie ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta

L'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, per deliberare:

- a) l'approvazione del bilancio annuale;
- b) eventuale nomina e revoca degli amministratori, durata e compenso;
- c) eventuale nomina e revoca dei sindaci, durata e compenso;
- d) eventuale nomina del revisore legale dei conti.

L'assemblea può essere convocata altresì in forma straordinaria nei modi e nei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto.

### **Consiglio di Amministrazione, Presidente del CdA e Amministratore Delegato**

L'organo amministrativo è previsto e regolato dagli artt. 12 e ss. dello Statuto della Società.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli Azionisti composto da cinque membri tra cui il Presidente. Gli Amministratori, che possono anche non essere Soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano anche i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea dei soci.

Può delegare parte dei propri poteri ad uno dei propri componenti ai sensi dell'art. 2381 c.c., salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove autorizzata dall'Assemblea ai sensi delle normative vigenti in tema di società *in house* e dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato ha la facoltà di conferire determinate deleghe al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Funzionari ed eventualmente anche a terzi.

Per il dettaglio dei poteri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dell'Amministratore Delegato si rinvia alla visura camerale dell'anno corrente.

### **Direttore Generale**

La figura del Direttore Generale è regolamentata assieme a quella del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Gli artt. 13 e 14 dello Statuto disciplinano infatti tanto i poteri dell'organo amministrativo quanto quelli del Direttore Generale, salva la possibilità di attribuire a quest'ultimo ulteriori compiti, deleghe e poteri.

Al Direttore Generale, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri a lui attribuiti dallo Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

Per il dettaglio dei poteri del Direttore Generale si rinvia alla visura camerale dell'anno corrente.

### **Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è regolato dall'art. 16 dello Statuto della Società.

Esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea degli Azionisti. I Sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale è affidato il controllo di regolarità contabile delle attività della Società ed esso, ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile, vigila inoltre sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

### **Revisore legale dei conti**

Soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione, in alternativa ad una Società di Revisione, con incarico triennale.

Si occupa di controllare e verificare la conformità alle leggi italiane e internazionali dei bilanci dell'azienda e della regolare tenuta della contabilità, nonché della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e dei controlli ai fini del d.lgs 231/2007 c.d. "Legge Antiriciclaggio".

### **Comitato di Controllo analogo congiunto**

Il comitato di controllo analogo congiunto è previsto e regolato dall'art. 18 dello Statuto.

Esso è composto da un rappresentante per ogni Pubblica Amministrazione socia ed esercita sulla Società quel controllo che ogni Pubblica Amministrazione esercita sulle proprie società *in house*, c.d. "analogo" in quanto, appunto, *analogo* a quello che esercita sui propri uffici. Inoltre, nel caso di SILFIspa, il controllo analogo è altresì *congiunto*, ossia esercitato congiuntamente da tutti gli Enti Pubblici soci.

Il Comitato opera attraverso propri poteri ispettivi, come la richiesta di informazioni e documenti, secondo quanto più dettagliatamente regolato dal Regolamento del Comitato di Controllo Analogo.

Inoltre ad esso devono essere obbligatoriamente trasmessi determinati documenti, previsti dallo Statuto e/o dal Regolamento, preliminarmente alla loro definitiva approvazione da parte degli organi competenti. Il Comitato inoltre definisce le Linee Guida e gli indirizzi operativi della Società, controllandone altresì l'attuazione.

### Altri soggetti rilevanti ai fini del MOG:

#### **Organismo di Vigilanza:**

E' il soggetto, formato da uno a tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, previsto dal d.lgs 231/01, che vigila sull'applicazione del presente Modello, garantisce il principio di terzietà nella sua applicazione, riporta le informazioni a tal fine rilevanti e risponde del suo operato direttamente al Consiglio di amministrazione.

Le funzioni, responsabilità, caratteristiche di questo organo sono riportate nel successivo par. 3 e nel Regolamento Generale dell'OdV che è parte integrante del presente Modello ed al quale si rinvia per ogni necessario approfondimento.

## **Audit Interno**

E' il soggetto nominato internamente alla società che supporta le funzioni dell'OdV. Si fa carico del monitoraggio dell'applicazione del modello e delle relative procedure aziendali, proponendo, in accordo con l'OdV, al Direttore Generale eventuali correzioni all'iter organizzativo - procedurale nel caso la struttura risulti inadeguata o carente.

## **Organizzazione interna**

L'organizzazione funzionale per aree della società si articola secondo quanto illustrato nel Manuale Qualità ISO 9001:2015 e si compone delle seguenti aree /unità organizzative:

- Area Direzione con le relative unità organizzative;
- Area Amministrazione e Finanza/ Ufficio Amministrazione;
- Area Tecnico Progettuale – Direzione e Coordinamento Tecnico – Registro degli Interventi e Danni Agli Impianti – Ufficio Tecnico Progettazione e Preventivi;
- Area Qualità e Sicurezza / RSPP – Responsabile Gestione Qualità e Gestione e Sicurezza – Gestione Parco Mezzi;
- Area Acquisti / Ufficio Gare e Contratti e Addetto Processamento Ordini;
- Area Magazzino;
- Area Produzione / Coordinatore della Produzione / Referente dei Servizi Tecnici / Responsabili Operativi / Area Produzione Servizi ex Linea Comune s.p.a.;
- Area ex Linea Comune S.p.a.:
  - Centro Servizi Tecnologici (CST);
  - Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
  - Centro Sviluppo Software;
  - Centro Servizi Multicanali (Firenze Card e gestione del Contact Center 055-055);
  - Referente Amministrativo Unità Giuliani.

In dettaglio l'Area Direzione comprende le seguenti unità organizzative:

- Direzione Generale;
- Area Amministrazione e Finanza (tra cui Ufficio paghe e contabilità);
- Affari Generali;
- Affari Legali e Gestione del Personale;
- Gestione Qualità/Sicurezza e Parco Mezzi.

Direttamente al Direttore Generale fanno capo:

- Il Responsabile dell'Area Tecnico Progettuale - Direzione e Coordinamento Tecnico;
- Il Responsabile Amministrativo;
- Il Personale dell'Ufficio Gare e Contratti;

- L'Addetto agli Affari Generali;
- L'Addetto agli Affari Legali e Gestione del Personale;
- Il Responsabile Gestione Qualità e Sicurezza e Gestione Parco Mezzi;
- Il Referente Segreteria;
- Il Responsabile del Centro Servizi Tecnologici (CST);
- Il Responsabile dei Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
- Il Responsabile del Centro Sviluppo Software;
- Il Responsabile del Centro Servizi Multicanali (Firenze Card e gestione del Contact Center 055-055);
- Il Referente Amministrativo Unità Giuliani.

Al Responsabile dell'Area Tecnico Progettuale - Direzione e Coordinamento Tecnico fanno capo:

- Il Responsabile di Magazzino;
- Il Coordinatore della Produzione;
- Il Referente dei Servizi Tecnici.

Al Coordinatore della Produzione fanno capo i Responsabili Operativi di:

- Area Service (gestione della Centrale Operativa);
- Area Riqualificazione e Manutenzione - Realizzazione Nuovi Impianti;

oltre che tutto il Personale Operativo.

Ciascun lavoratore all'interno della Società può ricoprire più ruoli, naturalmente entro l'ambito delle proprie competenze. Le Aree e gli Uffici sono dunque dotati sia di personale stabilmente impiegato in una determinata mansione, che di personale operante in funzione diversa secondo le esigenze di volta in volta riscontrabili.

I regolamenti e le procedure interne della Società fissano le modalità di esecuzione delle attività, garantendone la conformità alle normative vigenti (interne ed esterne).

Nell'ambito del sistema di gestione della Società, in particolare, sono stati elaborati una serie di Regolamenti volti a procedimentalizzare alcune delle attività più sensibili, più dettagliatamente esaminati al successivo par. 3 di Parte Speciale.

### **2.3 Funzione e scopo del modello di organizzazione e gestione**

Lo scopo che il Legislatore si prefigge attraverso le disposizioni di cui al d.lgs 231/2001 è quello di intervenire dall'interno sulla stessa struttura delle Società, facendo in modo che sia la singola Società ad apprestare le misure preventive che ritiene più idonee al caso proprio.

Si ritiene infatti che, in taluni casi, la commissione di determinati reati nel contesto di un Ente possa essere qualcosa di addirittura "strutturale", come tale prevenibile ed evitabile soltanto incidendo sulla stessa organizzazione societaria.

Si richiede pertanto di adottare esplicitamente meccanismi di organizzazione e gestione virtuosi e di esplicitarli nel documento che costituisce, appunto, il Modello di Organizzazione e Gestione, quale

strumento per rendere conoscibili dette regole all'interno e all'esterno della Società.

- ➔ Secondo la dottrina e la giurisprudenza un Modello, per essere adeguato ed efficace, deve essere fondato sulla mappatura dei rischi e sull'individuazione delle conseguenti misure di contenimento degli stessi, oltre che corredato da un sistema generale di controlli.

La Società, in considerazione di quanto previsto dal d.lgs n. 231/2001 ed in considerazione dei propri principi etici, di legalità interna e di controllo, ha ritenuto necessario integrare il proprio Sistema di Controllo Interno con specifiche regole di comportamento e strumenti di controllo costitutivi del "Modello di organizzazione e gestione" volti a prevenire le fattispecie criminose previste dal citato d.lgs. n. 231/2001.

Rientrano in detti strumenti tutti i protocolli generali e speciali di cui si dirà nel successivo par. 2 di Parte Speciale.

A prescindere dagli obblighi precettivi contenuti nel d.lgs n. 231/2001, quali l'affidamento dell'attività di controllo sul rispetto del Modello e dei suoi allegati all'Organismo di Vigilanza appositamente nominato, la Società ha, comunque, tra i suoi obiettivi quello di promuovere e valorizzare comportamenti professionali utili allo sviluppo della cultura etica al proprio interno e di essere, quindi, sensibile alle esigenze di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari.

#### **2.4     *Struttura del Modello e metodologia di redazione del documento***

Si ritiene di adottare la struttura generalmente condivisa dei Modelli di Organizzazione e Gestione, ossia la suddivisione del Modello in Parte Generale e Parte Speciale.

Nella **Parte Generale** si descrivono la normativa di riferimento, le caratteristiche storiche e strutturali della Società, si esaminano la struttura e le prerogative dell'Organismo di Vigilanza, il Codice Etico e di Comportamento, i meccanismi di formazione ed informazione ed infine, trattandosi nel caso specifico di una società *in house*, si accennano i meccanismi di integrazione con il sistema di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012.

Nella **Parte Speciale** invece si procede alla mappatura dei rischi ed all'individuazione dunque dei reati potenzialmente riferibili alla Società, con l'indicazione delle aree maggiormente esposte e delle misure di contenimento del rischio. In particolare, per quanto riguarda SILFIsipa, quest'ultime misure sono descritte nel Modello e riportate successivamente nella *Tabella di Risk Assessment*, creata per una più immediata lettura. Si esamina infine il sistema di controlli interni già previsto dalla Società e lo si implementa con i protocolli generali e speciali previsti ai fini della normativa 231.

Si ritiene opportuno sin d'ora evidenziare che le procedure adottate dalla Società ed aggiornate alla normativa ed all'assetto societario vigente, saranno costantemente oggetto di aggiornamento e di esame da parte della Società, sia in considerazione del fatto che la legge di riferimento è suscettibile di essere modificata dal legislatore, sia in considerazione delle ulteriori eventuali vicende modificative della compagine societaria.

Per tali motivi la società, pur ritenendo le regole contenute nel presente Modello Organizzativo efficaci ed efficienti, si pone come obiettivo di valutare costantemente la necessità di una eventuale implementazione di esse.

La Società, attraverso il presente Modello con i suoi allegati, oltre che tramite gli altri sistemi di controlli interni ed i Regolamenti relativi ai settori più sensibili, oltre che, infine, alle Misure integrative di Prevenzione della Corruzione, ha regolamentato in modo dettagliato le attività ed i punti di controllo attraverso cui è possibile prevenire la commissione dei reati previsti dal citato decreto legislativo.

Il fine stabile è di escludere o contenere entro i limiti di un rischio marginale, proprio mediante l'accentuazione delle attività di controllo e di trasparenza, le possibilità concrete della loro commissione.

In particolare, nel suo sviluppo operativo, il Modello, così come specificato al comma 2 dell'art. 6 del decreto:

- individua le attività a rischio nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti;
- prevede specifiche regole interne e procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società (con rinvio, ove necessario, ai relativi Regolamenti e procedure aziendali);
- individua modalità di gestione interna delle risorse finanziarie e delle attività operative idonee ad impedire la commissione dei reati, (con rinvio, ove necessario, ai relativi Regolamenti e procedure aziendali);
- stabilisce obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza aziendale, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso;
- introduce un "Sistema disciplinare Sanzionatorio" idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adeguatezza del Modello è assicurata dalla sua aderenza e coerenza con la realtà aziendale, cui ogni prescrizione è riferita in termini concreti ed aggiornata quando necessario.

A tal riguardo, al momento dell'adozione ed approvazione del Modello sono state effettuate apposite analisi ricognitive nei confronti delle principali funzioni aziendali, supportate dalla documentazione specifica riguardante la situazione organizzativa, economica e finanziaria della Società.

→ In particolare si è tenuto conto delle nuove attività incorporate in SILFIsipa a seguito della fusione del maggio 2019 con Linea Comune S.p.a. e delle modifiche normative che hanno introdotto i nuovi reati-presupposto di cui agli artt. 25 duodecies e ss. d.lgs 231/2001, che si andranno di seguito ad esaminare.

Tale analisi, ha costituito il punto di riferimento per l'aggiornamento del Modello.

### **2.5 Approvazione e adozione del Modello**

Il presente Modello –Revisione 05- in conformità al disposto dell'art. 6 comma 1, lettera a), del Decreto, è atto di emanazione dell'Organo Amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione ha formalmente approvato l'adozione ed i contenuti del medesimo.

Il Consiglio stesso, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, approverà le successive ed eventuali modifiche ed integrazioni del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del medesimo alle prescrizioni del d.lgs. n. 231/2001 ed alle condizioni della struttura societaria.

Per alcuni elementi costitutivi del Modello ed in particolare per quanto riguarda i protocolli e le procedure operative di controllo, l'Organismo di Vigilanza e l'Audit interno provvederanno a riferire alla Direzione generale al fine di attuare le eventuali modifiche necessarie.

La vigilanza sull'adeguatezza e sull'attuazione del Modello è garantita dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, visto quanto stabilito dal Regolamento generale dell'Organismo di vigilanza, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

## **2.6 Comunicazione e diffusione del modello**

Ai fini di una efficace attuazione delle misure previste dal Modello è indispensabile la sua conoscenza da parte tanto dei soggetti apicali quanto di tutti gli altri lavoratori.

Le linee guida di Confindustria, in collaborazione con gli altri organismi sopra citati, consigliano in particolare di darne una capillare diffusione attraverso diverse modalità:

- consegna di copia cartacea, con dichiarazione di presa visione;
- pubblicazione sull'intranet aziendale;
- pubblicazione sul sito web della Società.

Naturalmente la consegna e diffusione non avrebbero alcun valore senza un'adeguata formazione del personale, che permetta a tutti di comprendere la portata delle previsioni, della regolamentazione e di tutte le indicazioni di cui si compone il Modello.

La Società pertanto, con cadenza regolare ed in ogni caso qualora ne ravvisi la necessità, organizza specifici corsi di formazione, articolati in maniera differenziata rispetto ai destinatari, al fine di illustrare e far comprendere il contenuto del Modello e dei suoi allegati, quali *in primis* il Codice Etico e di Comportamento.

## **3. ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **3.1 Ruolo e funzionamento**

Sulla base di quanto disposto dall'art. 6 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, la Società deve affidare la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli ad un organismo specifico, c.d. Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

SILFIspa ha pertanto costituito un apposito "Organismo di Vigilanza" dotato dei suddetti poteri di iniziativa e di controllo, al quale ha affidato primariamente il compito di controllare il funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello, così come dettagliatamente previsto nel Regolamento Generale dell'Organismo stesso (documento liberamente visualizzabile sul sito web della Società).

In particolare, l'OdV è tenuto alle seguenti attività:

- **Vigilanza e controllo:** l'OdV deve verificare in primo luogo l'*adeguatezza* del modello, valutando se quanto previsto dal Modello sia effettivamente idoneo a realizzare gli obiettivi di prevenzione e legalità perseguiti. Deve inoltre monitorare gli eventi interni alla Società che possano eventualmente avere rilevanza ai fini del Sistema 231, adottando nel caso gli opportuni provvedimenti;
- **Aggiornamento:** promuovere l'aggiornamento del modello, ove necessario. Ciò occorre, oltre che nei casi di commissione di uno o più reati-presupposto e/o di modifica del loro catalogo, anche in caso di scoperta di significative violazioni del Modello o di mutamenti nell'organizzazione dell'attività sociale;
- **Analisi:** l'OdV deve valutare l'*effettività* del Modello, che consiste nell'effettiva conformazione dei comportamenti aziendali a quanto prescritto dal Modello. A tal fine l'OdV dispone di appositi poteri di indagine, potendo effettuare verifiche su tutti gli ambiti dell'attività aziendale, sia previa programmazione, che eventualmente anche a sorpresa;
- **Formazione:** è attribuito all'OdV anche il compito di programmare ed attuare, assieme ai responsabili aziendali a ciò preposti, la formazione del personale relativamente ai temi pertinenti al d.lgs 231/2001.

Vista la delicatezza dell'attività che l'OdV è chiamato a svolgere, occorre che esso presenti le seguenti caratteristiche:

- **completa autonomia operativa:** l'OdV deve esercitare una concreta autonomia decisionale nello svolgimento della propria attività, che non deve poter essere sindacata da altro organo sociale. L'OdV deve inoltre poter disporre di un budget specificamente assegnato per lo svolgimento delle proprie attività e deve poter accedere a tutta la documentazione aziendale, naturalmente nel rispetto della privacy dei soggetti coinvolti;
- **indipendenza rispetto ai vertici aziendali:** questa caratteristica è necessariamente oggetto di diversa interpretazione in base al fatto che ci si riferisca ad un soggetto esterno o interno alla Società. In caso di soggetto esterno ci si riferisce all'assenza di rapporti tali da determinare un conflitto di interessi, anche soltanto potenziale. Quanto ai membri interni invece, essendo evidente l'impossibilità di richiedere una totale indipendenza rispetto ai vertici aziendali, si ritiene necessario e sufficiente che ad essi non siano assegnati compiti operativi e/o di gestione dell'Ente (sono ad esempio da escludere dalla composizione dell'OdV i componenti del Consiglio di Amministrazione);
- **onorabilità:** a tal fine il Regolamento dell'OdV all'art. 2 prevede espressamente i requisiti di onorabilità in questione, precludendo la possibilità per i soggetti che si trovino in determinate situazioni (per es. condannati per i reati di cui al d.lgs 231/2001, soggetti dichiarati falliti, ecc.) di essere nominati quali membri dell'Organismo di Vigilanza;
- **continuità d'azione:** l'OdV deve assicurare il proprio operato in modo continuativo nel tempo, senza limitarsi ad attività di controllo episodiche ed occasionali;
- **professionalità dei componenti:** la professionalità deve essere garantita sia dal punto di vista di analisi del rischio che dal punto di vista giuridico penalistico. In caso di OdV collegiale è preferibile una composizione mista, ossia formata da professionisti con competenze diversificate tra loro; in caso di composizione monocratica è necessario invece che all'OdV sia consentito attingere alle competenze non possedute in prima persona, ricorrendo ad esempio a consulenze esterne.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre tenuto a tenere traccia personalmente della propria attività, anche al di fuori delle relazioni periodiche inviate alla Società, mantenendo al contempo la riservatezza in merito alle informazioni ed ai dati che dovesse eventualmente acquisire nel corso della propria attività.

Tutti gli elementi sopra descritti sono esaminati con maggior analiticità nel Regolamento Generale dell'Organismo di Vigilanza (All. 5), che ne regola requisiti, attribuzioni e poteri, le cui eventuali modifiche possono essere apportate esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle norme contenute nello stesso.

L'Organismo di Vigilanza provvede, poi, in sede di autoregolamentazione, a definire le specifiche regole del proprio funzionamento in relazione allo svolgimento delle attività di propria competenza.

L'Organismo di Vigilanza risponde, in linea generale, della propria attività direttamente al Consiglio di Amministrazione, pur sempre però nei limiti del mandato ricevuto.

Dottrina e giurisprudenza dominanti ritengono infatti che l'OdV non rivesta una c.d. **posizione di garanzia** in termini penalistici, con la conseguenza che, anche in caso di insufficiente vigilanza, esso non potrà essere imputato in termini omissivi dell'eventuale reato da altri commesso.

Infine, per quanto riguarda l'opzione in merito alla nomina di un Organismo di Vigilanza monocratico o collegiale, SILFIsipa si riserva di valutare, alla scadenza di ogni mandato, se mantenere un OdV monocratico (come ad oggi) o procedere alla nomina di un collegio, in relazione alle esigenze che di

volta in volta possano manifestarsi.

Tale scelta è esplicitata e motivata nella delibera di nomina.

### **3.2 Flussi informativi riguardanti l'Organismo di Vigilanza**

Il flusso informativo in questione ha natura bidirezionale: da un lato vi è infatti il flusso informativo *nei confronti dell'OdV*; dall'altro vi è il flusso informativo *a partire dall'OdV* e nei confronti degli altri organi sociali.

Quanto al primo, si rileva che qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi, che possa influire sull'organizzazione della Società e sul presente Modello o sia comunque attinente alle operazioni poste in essere dalla Società stessa nelle aree di attività a rischio, deve essere inoltrata con immediatezza all' Organismo di Vigilanza.

Lo stesso Organismo stabilisce nelle proprie procedure di controllo:

- la documentazione che deve essere portata alla sua attenzione, anche allo scopo di semplici visti di conformità;
- le modalità con cui le informazioni e le notizie relative all'attuazione del Modello devono essere inoltrate, predisponendo ove necessario anche appositi "canali informativi".

#### In particolare:

- devono essere raccolte dall'OdV tutte le segnalazioni relative alla possibile commissione di reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001 in relazione all'attività della Società e comunque le notizie su comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società, in particolare in tema di violazione del Codice Etico e di Comportamento;
- tutte le segnalazioni inerenti violazioni del modello, incluse quelle di natura ufficiosa, anche in forma anonima, devono comunque essere canalizzate verso l'Organismo di Vigilanza;

L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente le segnalazioni ricevute, gli eventuali provvedimenti adottati, consultando, se del caso, l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione.

L'invio delle segnalazioni dovrà avvenire in forma scritta, come detto anche anonima, e potrà avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e/o del Codice Etico e di Comportamento.

In ottemperanza agli obblighi di legge e comunque allo scopo di agevolare la gestione del flusso informativo su temi di una certa delicatezza, sono state appositamente affiancate alle classiche modalità di comunicazione scritta anche due modalità di comunicazione elettronica, dedicate alla segnalazione di eventuali situazioni rilevanti ai fini del Modello o integranti comunque possibili violazioni di legge o del Codice Etico e di Comportamento della Società:

- E' stata creata la casella e-mail "[odv231@silfi.it](mailto:odv231@silfi.it)", per quanto riguarda le segnalazioni che chiunque può inviare all'OdV in merito a comportamenti scorretti, non aventi necessariamente rilevanza penale, ma tali da incidere negativamente sull'attività della Società e sulla eventuale legittimità di certi aspetti di questa;
- È stato inserito sul sito della Società il link all'apposita sezione del sito di ANAC per le segnalazioni secondo la normativa sul *whistleblowing* (<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>), attraverso il quale il dipendente che intende

segnalare un illecito può farlo mantenendo l'anonimato. Le medesime segnalazioni possono essere inviate altresì al RPCT, il quale si trova in costante contatto con l'OdV.

In entrambi i casi le segnalazioni possono essere inviate sia in forma anonima che inserendo le proprie generalità.

→ In ogni caso è vietata, a norma dell'art. 6 comma 2 bis lett. c) d.lgs 231/2001, qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione nei confronti del soggetto che ha effettuato la segnalazione.

Chiunque, anche eventualmente un soggetto esterno all'Ente, deve poter effettuare la segnalazione senza che ciò possa comportare a carico del segnalante ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni di ogni tipo. Sarà assicurata, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Peraltro con l'introduzione con l. 179/2017 dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'art. 6 d.lgs 231/2001 è stata finalmente codificata la tutela del c.d. whistleblower anche in ambito 231.

In particolare, oltre all'istituzione delle modalità, anche informatiche, di segnalazione, le nuove norme hanno positivamente il divieto, finora ricavabile soltanto in via interpretativa, di atti di ritorsione e/o di atti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Hanno inoltre previsto che nel Sistema Disciplinare debbano essere inserite apposite sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua *con dolo o colpa grave* segnalazioni che si rivelano infondate.

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative inerenti:

- i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti, anche per la stessa violazione del Modello in base al Sistema Disciplinare Sanzionatorio e delle eventuali sanzioni comminate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- eventuali deliberazioni che possano comportare modifiche all'assetto societario.

L'Organismo di Vigilanza potrà apportare modifiche al suddetto sistema di reporting, implementandolo.

Infine L'OdV, essendo anche il soggetto deputato a svolgere le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione nelle Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, deve poter avere accesso anche a tutti gli adempimenti in tema di pubblicazioni obbligatorie di cui al d.lgs 33/2013, dovendo egli attestarne il corretto assolvimento.

→ Si ricorda infine che la mancata segnalazione nei confronti dell’OdV di presunte violazioni verrà sanzionata con le modalità previste dal Sistema Disciplinare Sanzionatorio (All. 4) adottato da SILFIspa.

Quanto al flusso informativo *a partire dall’OdV* e diretto nei confronti degli organi sociali si ritiene opportuno e necessario che tutte le informazioni acquisite dall’Organismo di Vigilanza nell’esercizio della propria attività debbano essere comunicate e condivise con gli altri Organi deputati alla direzione aziendale.

A tal fine l’OdV, secondo il Regolamento Generale dell’OdV, redige ogni sei mesi una relazione dove attesta lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza e rileva eventuali azioni correttive o modificative da intraprendere, così effettuando un resoconto della propria attività.

Le relazioni suddette non esauriscono tuttavia gli oneri informativi dell’OdV, al quale spetta comunque il compito di mantenere un costante flusso informativo con i vertici aziendali: esso, infatti, deve mantenersi in costante contatto con la Direzione Generale al fine di programmare interventi condivisi e relazionare periodicamente sull’attività da esso svolta.

All’OdV compete pertanto un’attività informativa sia di carattere **ordinario**, continuativo, con riferimento all’attività svolta ed alla programmazione di quella che intende svolgere, sia di carattere **straordinario**, effettuata cioè all’occorrenza, nei casi in cui rilevi una qualsiasi problematica di sua competenza.

Si rileva inoltre che, essendo SILFIspa una società *in house*, l’OdV è tenuto in particolare a relazionarsi costantemente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società, al fine di elaborare piani condivisi di applicazione del Modello e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che va ad integrare il Modello stesso.

#### **4. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

SILFIspa, tenuto conto dell’evoluzione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione e degli obblighi conseguenti, in qualità di Società *in house* ha provveduto a redigere il Piano di Prevenzione della Corruzione di cui alla Legge 190/2012, secondo le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e ss.mm. nonché delle indicazioni dell’ANAC, in special modo quelle di cui alla determinazione 8/2015, aggiornate per le Società controllate dalla determina ANAC n. 1134 del 2017 rubricata *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte di società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Secondo le disposizioni ora citate, detto Piano è convenzionalmente denominato *“Misure integrative di prevenzione della corruzione”* ed è da considerarsi quale Allegato (All. 2) al presente modello.

Ad esso si rinvia per ogni considerazione circa il suo contenuto.

#### **5. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

L’adozione di principi comportamentali generali rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs n. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Tali principi trovano la loro collocazione naturale nel Codice Etico e di Comportamento che la Società ha predisposto originariamente ai fini del D. Lgs. n. 231/01 in data 27 Marzo 2009, aggiornato nel 2016 e nel 2020 per allinearli prima ai principi contenuti nel DPR 62/2013, (c.d. *codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), così come previsto dalla normativa anticorruzione e poi al

mutato assetto societario.

Il Codice Etico e di Comportamento mira a raccomandare, promuovere o vietare, pur in un quadro di contenuti più ampio rispetto a quello strettamente regolamentare, comportamenti a cui possono essere collegate sanzioni rilevanti anche ex d.lgs. n. 231, proporzionate alla gravità delle infrazioni che risultano commesse e mira altresì ad imporre delle specifiche condotte idonee a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, con la precisazione che per corruzione, ai fini della normativa di cui alla l. 190/2012, non si intendono soltanto i comportamenti aventi rilevanza penale ma anche quelli che possono genericamente determinare una situazione di *maladministration*.

Anche il Codice Etico e di Comportamento costituisce parte integrante del presente Modello ed è ad esso allegato (All. 3).

## **6. SISTEMA DISCIPLINARE SANZIONATORIO**

Il d.lgs. n. 231/2001 richiede l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, in ottemperanza a quanto previsto in termini di "efficace attuazione" dall'art. 6, comma 2, lett. e), in relazione ai soggetti apicali e dall'art. 7, comma 4, lett. b) d.lgs 231/2001, in relazione ai soggetti sottoposti.

In linea con quanto disposto dalla norma, è stato introdotto un apposito sistema disciplinare sanzionatorio che riguarda l'attività sia dei vertici aziendali, sia delle persone componenti la struttura organizzativa.

Relativamente al sistema sanzionatorio dei dipendenti di SILFIsipa, al verificarsi di comportamenti che violino il codice etico e di comportamento o il Modello più generale, la Società rinvia alle norme disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore, in ottemperanza alle procedure previste dalla legge.

Tale soluzione consente di applicare una disciplina saldamente consolidata a livello di negoziazione sindacale e comunemente ritenuta adeguata alle esigenze di natura disciplinare.

Le norme disciplinari, come previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970), devono infatti essere conformi a quanto è stabilito da accordi e contratti di lavoro, oltre che rese conoscibili a tutti i lavoratori. Per tali motivi si è ritenuto opportuno applicare le norme disciplinari già previste dal CCNL di riferimento.

- ➔ L'applicazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti e dei lavoratori subordinati in genere è di competenza della Direzione, sentito l'Ufficio del Personale.

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni disciplinari al personale dipendente il sistema sanzionatorio rinvia a tutto il complesso delle disposizioni di cui alla L. 300/1970, a quanto previsto dal CCNL ed al connesso Codice Disciplinare Aziendale, costituito per SILFIsipa dal Codice etico e di comportamento.

- ➔ Per quanto riguarda il sistema disciplinare relativo all'attività svolta dai vertici aziendali, invece, il Modello adottato dalla Società prevede che per i Dirigenti della Società la sanzione venga irrogata, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, avendo riguardo a quanto disposto dalle norme di legge in vigore.
- ➔ Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio Sindacale, si prevede che la sanzione venga irrogata dall'Assemblea dei Soci, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, avendo riguardo a quanto disposto dalle norme di legge in vigore.

Qualora la violazione delle norme sia commessa da collaboratori, consulenti esterni e da coloro che forniscono alla Società beni o servizi ad uso della stessa, sempre che il rispetto delle norme in

questione sia stato preventivamente previsto dal relativo incarico o accordo, la sanzione verrà stabilita dagli Organi aziendali competenti (Direttore generale o Consiglio di Amministrazione) e nei casi più gravi potrà comportare la risoluzione del contratto, oltre al diritto da parte della Società di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento illecito realizzato.

Anche il Sistema Disciplinare Sanzionatorio costituisce parte integrante del presente modello ed è ad esso allegato (All. 4).

## **7. MANUALE DELLA QUALITÀ E MANUALE DELLA SICUREZZA**

Dal punto di vista operativo funzionale, a supporto del presente modello si richiamano:

- **Manuale della Qualità:** attua in modo concreto un sistema documentato di gestione in relazione ai processi attuati in azienda e in accordo ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015, come da certificazione visualizzabile sul sito web aziendale;
- **Manuale della Sicurezza:** attua un sistema di gestione per la Salute e Sicurezza del lavoro che intende eliminare o minimizzare i rischi per i lavoratori, in accordo con i requisiti richiesti ai sensi della norma OHSAS 18001:2007, come da certificazione visualizzabile sul sito web aziendale. La Società si sta inoltre organizzando per conformarsi altresì alla nuova norma ISO 45001.

A tali manuali si collegano gli opportuni rinvii del presente modello riferibili all'analisi dei processi e all'attuazione delle azioni necessarie per prevenire alcuni dei rischi esaminati.

Attualmente è inoltre in corso il procedimento di estensione di entrambe le certificazioni anche all'unità sita in Via R. Giuliani, sede delle attività dell'incorporata Linea Comune S.p.a.

## **8. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO**

In linea con quanto disposto dal d.lgs. n. 231/2001, e come accennato al precedente par. 2.6, la Società assicura permanentemente piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che i destinatari siano stabilmente a conoscenza delle procedure da seguire per adempiere correttamente agli obblighi preventivi sopra citati.

A tal fine il presente Modello è integralmente pubblicato nell'Intranet aziendale, al quale tutti i lavoratori hanno accesso tramite le proprie credenziali.

È inoltre pubblicato altresì sul sito web della Società al fine di poter essere conosciuto anche dai terzi che entrino eventualmente in contatto con la Società.

Per quanto riguarda la comunicazione iniziale, essa deve essere trasmessa a tutto il personale al momento dell'assunzione o dell'instaurazione del rapporto di collaborazione e consisterà nella presentazione ed illustrazione del Modello e del Codice Etico e di Comportamento.

Inoltre, come più volte si è detto e come più volte si dirà nell'illustrazione del Modello, è periodicamente predisposta un'attività di formazione e comunicazione rivolta a tutti i componenti della struttura organizzativa ed in particolare ai dipendenti che operano in specifiche aree di rischio, oltre che ai preposti al controllo interno.

SILFIspa adotta infatti piani di formazione periodici per informare e sensibilizzare il personale su temi etico deontologici, oltre che in occasione di aggiornamenti del presente Modello e del Codice Etico e

di Comportamento, anche secondo la cadenza che venga suggerita dalla Direzione o dall'Organismo di vigilanza.

## *Parte Speciale*

### **1. MAPPATURA OGGETTIVA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO**

L'individuazione delle specifiche aree considerate a rischio e quella dei singoli reati ipoteticamente configurabili costituisce il punto di partenza per la realizzazione del sistema di gestione del rischio. Tale mappatura è riferibile anche all'analisi effettuata secondo apposita procedura della Qualità.

Sulla base delle sue risultanze sono state identificate anche le misure interne preventive che, se non fraudolentemente eluse, mirano ad evitare che il soggetto agente commetta uno o più reati.

La loro conoscenza preventiva costituisce elemento essenziale per qualunque soggetto operante nell'interesse della Società.

La mappatura oggettiva, previa analisi dei principali processi e macroprocessi aziendali costitutivi del sistema operativo, procede di volta in volta, ad una descrizione:

- dell'area di attività di rischio interessata;
- delle funzioni aziendali coinvolte;
- delle condotte eventualmente criminose;
- dei reati-presupposto eventualmente configurabili.

#### **1.1 *Calcolo dei rischi in relazione ad ogni singolo reato***

Al fine di analizzare in modo oggettivo il rischio per ogni reato richiamato dal d.lgs.231/01, è stata predisposta una matrice (allegata al presente Modello – All. A) che intende identificare i diversi livelli di rischio attraverso "l'attribuzione di un punteggio" e quindi determinare l'esposizione della Società nel caso di riconoscimento della responsabilità amministrativa da reato in un determinato procedimento.

Si riportano quindi i criteri di attribuzione del punteggio che viene calcolato in considerazione dei due fattori: impatto e probabilità.

**IMPATTO:** il punteggio è attribuito in base ad una scala fondata sulla valutazione della *gravità* dell'impatto sulla Società di un'eventuale sanzione per la commissione del reato e quindi sull'incisività delle sanzioni sia pecuniarie che interdittive previste per ogni reato.

I coefficienti sono così attribuiti:

- Livello nullo (0 punti): livello non ammissibile (analisi precauzionale);
- Livello molto basso (1 punto): sanzioni pecuniarie fino a 250 quote – nessuna sanzione interdittiva;
- Livello basso (2 punti): sanzioni pecuniarie fino a 500 quote – nessuna sanzione interdittiva;
- Livello medio (3 punti): sanzioni pecuniarie fino a 900 quote – nessuna sanzione interdittiva;
- Livello alto (4 punti): sanzioni pecuniarie superiori nel massimo a 900 quote oppure sanzioni interdittive minime;
- Livello molto alto (5 punti): sanzioni pecuniarie superiori nel massimo a 900 quote e sanzioni interdittive massime.

**PROBABILITA'**: il punteggio è attribuito in base ad una scala fondata sulle possibilità di “contatto” tra il reato e l’attività aziendale, in relazione al Core Business della Società.

I coefficienti sono così attribuiti:

- Livello nullo (0 punti): livello ammissibile (analisi precauzionale);
- Livello molto basso (1 punto): reato valutato e definito “non riferibile al core business aziendale”, ma comunque da non escludere radicalmente;
- Livello basso (2 punti): possibilità di contatto minime riconducibili all’attività dell’azienda;
- Livello medio (3 punti): possibilità di contatto superiori al minimo riconducibili all’attività dell’azienda;
- Livello alto (4 punti): possibilità di contatto rilevanti riconducibili all’attività dell’azienda;
- Livello molto alto (5 punti): alte possibilità di contatto e riconducibili al Core Business aziendale.

### MATRICE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

<b>PROBABILITA'</b>	<b>MOLTO ALTA</b>	<b>5</b>	0	5	10	15	20	25
	<b>ALTA</b>	<b>4</b>	0	4	8	12	16	20
	<b>MEDIA</b>	<b>3</b>	0	3	6	9	12	15
	<b>BASSA</b>	<b>2</b>	0	2	4	6	8	10
	<b>MOLTO BASSA</b>	<b>1</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>NULLA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
PUNTEGGIO			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			<b>MOLTO NULLO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MOLTO ALTO</b>
<b>IMPATTO</b>								


➔ Il risultato del suddetto quadro valutativo è riportato nella tabella denominata Risk Assessment (Allegato A), la quale, si precisa, **riporta soltanto i reati non esclusi dal successivo par. 1.4.1**, indicandone in modo schematico la classificazione del rischio e le relative misure di contenimento, che si andranno invece ad esporre al successivo par. 2.

Nella Tabella di Risk Assessment ogni livello è evidenziato con un colore: rosso per il massimo rischio di esposizione, valutato con un punteggio superiore o uguale a 15 punti, giallo con un punteggio incluso tra 8 e 14 punti, verde con un punteggio inferiore ad 8 punti.

#### **1.2 Mappatura oggettiva dei macroprocessi**

Si esaminano dunque i macroprocessi del Sistema Organizzativo Aziendale maggiormente rilevanti. Per l’organizzazione delle singole Aree ed Uffici si rinvia invece a quanto già descritto al precedente par. 2.1 di Parte Generale - sezione Organizzazione interna.

La tavola successiva illustra la mappatura descrittiva dei principali processi aziendali:



### 1.3 Mappatura oggettiva delle attività a rischio (rinvio)

L'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 prevede che il Modello di organizzazione e gestione ricomprenda prioritariamente l'analisi delle attività svolte nell'ambito della Società, al fine di individuare quelle che possono considerarsi esposte all'eventuale commissione di reati-presupposto.

Pertanto, in base alle attività descritte al par. 2.1 di Parte Generale, di cui all'oggetto sociale della Società, **si procederà alla mappatura delle aree sensibili congiuntamente all'esame dei reati eventualmente configurabili nella singola area esaminata.**

### 1.4 Reati rilevanti ai fini del sistema preventivo di SILFIsipa e reati esclusi

Quanto ai reati ipoteticamente configurabili nei confronti della Società è possibile attestare che, in linea teorica ed astratta, nel contesto aziendale ed operativo di SILFIsipa, i reati di cui al d.lgs 231/2001 potenzialmente configurabili rientrano tra le tipologie di cui alla seguente tabella:

<b>A</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio dello Stato (artt. 24 e 25)
<b>B</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis), limitatamente al reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all'art. 615 ter c.p.
<b>C</b>	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter), anche se soltanto potenzialmente
<b>D</b>	Reati contro la fede pubblica (art. 25 bis), con le limitazioni di cui si dirà nella loro trattazione
<b>E</b>	Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1) con le limitazioni di cui si dirà nella loro trattazione
<b>F</b>	Reati societari (art. 25 ter), con esclusione di quanto si dirà nella loro trattazione
<b>G</b>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater), anche se soltanto potenzialmente
<b>H</b>	Delitti contro la personalità individuale, limitatamente al reato di cui all'art. 603 bis c.p. (art. 25 quinquies)
<b>I</b>	Reati di abusi di mercato, limitatamente al reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 25 sexies)
<b>J</b>	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)
<b>K</b>	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)
<b>L</b>	E' stata inoltre valutata la possibilità di accadimento di "Reati Transnazionali" previsti dalla legge 146/2006 che, pur non inserendo una nuova fattispecie di reato all'interno del d.lgs. 231/2001, fa comunque un rinvio al sistema sanzionatorio ed al sistema di prevenzione/esenzione previsti dal decreto stesso
<b>M</b>	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità Giudiziaria (art. 25 decies)
<b>N</b>	Reati Ambientali (art. 25 undecies)
<b>O</b>	Reato di impiego di cittadini dei Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)
<b>P</b>	Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)

#### **1.4.1 Reati non riferibili a SILFIsipa per incompatibilità con l'oggetto sociale o per mancanza dell'interesse/vantaggio e reati di improbabile realizzazione**

Tra i reati previsti dal d.lgs 231/2001 ve ne sono alcuni che si sono ritenuti non riferibili alla Società, per i motivi che si andranno ad esplicitare relativamente ad ogni fattispecie, mentre ve ne sono altri che, seppur assai difficilmente concretizzabili, si è ritenuto di prendere comunque in considerazione a fini cautelativi.

I motivi per i quali un reato può essere escluso dalla mappatura sono i seguenti:

- **reati incompatibili con l'oggetto sociale dell'Ente:** si tratta di reati che, in base agli elementi costitutivi necessari per la loro configurazione, non sono realizzabili nel contesto della Società, mancandone i mezzi o l'oggetto;
- **reati il cui rischio non è realisticamente misurabile né arginabile:** si tratta di quei reati che non sono connessi ad un particolare aspetto della vita o dell'organizzazione della Società, essendo al

contrario realizzabili in qualsiasi contesto (si pensi ad esempio reati associativi o ai reati transnazionali), per i quali dunque non è realisticamente ipotizzabile individuare misure di contrasto e prevenzione specifiche e puntuali;

- **reati per i quali non è plausibile un interesse o vantaggio in favore della Società:** si tratta dei reati che, ancorché eventualmente commessi nel contesto operativo della Società, non potrebbero portare ad essa alcun interesse o vantaggio e, pertanto, alcuna responsabilità ai sensi del d.lgs 231/2001.

Tra i reati di cui al d.lgs 231/2001 si ritiene pertanto di escludere, in tutto o in parte, i seguenti:

- Tra i **reati informatici di cui all'art. 24 bis d.lgs 231/2001**: si ritiene che siano da escludere, in quanto non comporterebbero alcun interesse o vantaggio per la Società, costituendo semmai un pericolo, i seguenti:
  - il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, di cui all'art. 615 quater c.p.;
  - il reato di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (c.d. virus), di cui all'art. 615 quinquies c.p.;
  - il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, di cui all'art. 635 bis c.p.;
  - il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità, di cui all'art. 635 ter c.p.;
  - il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, di cui all'art. 635 quater c.p.;
  - il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, di cui all'art. 635 quinquies c.p.

Il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui all'art. 617 quater c.p. ed il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, di cui all'art. 617 quinquies c.p., sono da escludere in quanto, pur essendo astrattamente configurabili in capo alla Società, non risultano concretamente realizzabili. Infatti per la loro configurazione si renderebbero necessarie condotte assai distanti dall'oggetto sociale di SILFIsipa.

Sono invece da escludere *in toto* il reato di Falsità in documenti informatici, di cui all'art. 491 bis c.p. ed il reato di Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica di cui all'art. 640 quinquies c.p., in quanto la Società non si occupa né di redigere/controllare/gestire documenti informatici pubblici aventi valore probatorio, né di prestare servizi di certificazione di firma elettronica.

Per quanto riguarda infine i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del d.l. n. 105/2019, convertito in l. 133/2019 del 18 novembre 2019 si rileva che allo stato, non essendo ancora disponibili i numerosi decreti attuativi previsti dallo stesso art. 1 d.l. 105/2019, la Società si riserva di procedere ad una nuova analisi nel momento in cui l'impianto normativo sarà completo.

- Con riferimento ai **reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter d.lgs 231/2001** si ritiene che gli stessi, seppur astrattamente configurabili, siano da escludere, non essendone fronteggiabile il rischio. Al successivo par. C) se ne esplicitano le motivazioni.
- Tra i **reati contro la fede pubblica elencati nell'art 25 bis del d.lgs 231/2001**: il rischio di commissione degli illeciti non risulta, allo stato attuale, concretamente ipotizzabile per la Società, in considerazione del fatto che SILFIsipa non svolge attività di raccolta c.d. di sportello né prevede la possibilità di incassi/pagamenti per contanti. L'unica area di rischio, seppur marginale, è costituita da alcune attività dell'incorporata Linea Comune s.p.a. (si pensi ad

esempio alla vendita diretta della Firenze Card).

Vi sono, in particolare, alcuni reati che si ritiene radicalmente di escludere:

- Il reato di Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, di cui all'art. 453 c.p., in quanto la condotta contemplata dalla norma incriminatrice è assai improbabile che venga posta in essere nell'interesse o vantaggio della Società, anche in considerazione della lontananza dall'oggetto sociale;
- Il reato di Alterazione di monete, di cui all'art. 454 c.p., in quanto anch'esso appare decisamente avulso dall'oggetto sociale di SILFIspa;
- Il reato di Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, di cui all'art. 460 c.p., ed il reato di Fabbricazione o detenzione di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, di cui all'art. 461 c.p., per le medesime ragioni di cui al punto precedente;
- Il reato di Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, di cui all'art. 473 c.p. ed il reato di Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, di cui all'art. 474 c.p., in quanto anch'essi ontologicamente incompatibili con l'oggetto sociale di SILFIspa.

Per quanto riguarda invece gli ulteriori reati previsti dall'art. 25 bis d.lgs 231/2001, pur essendo di configurazione assai improbabile, si rinvia al successivo par. D).

- Tra i **delitti contro l'industria ed il commercio, di cui all'art. 25 bis.1 d.lgs 231/2001**, si rileva che difficilmente la Società potrà incorrere in uno di essi. Vi sono infatti talune fattispecie che sono ontologicamente incompatibili con l'attività sociale di SILFIspa, quali:
  - Il reato di frodi contro le industrie nazionali, di cui all'art. 514 c.p., in quanto l'oggetto sociale di SILFIspa non consiste nella vendita di prodotti, ma nella prestazione di servizi;
  - Il reato di frode nell'esercizio del commercio, di cui all'art. 515 c.p., in quanto la Società non effettua attività di commercio al dettaglio;
  - Il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'art. 516 c.p., in quanto la Società non effettua vendita di generi alimentari;
  - Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., in quanto, come sopra detto, l'oggetto sociale di SILFIspa non consiste nella vendita di prodotti, ma nella prestazione di servizi;
  - Il reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, di cui all'art. 517 ter c.p., in quanto da un lato la Società non fabbrica beni, ma distribuisce servizi, dall'altro non conseguirebbe alcun interesse o vantaggio dall'utilizzo di beni realizzati da altri che abbiano usurpato titoli di proprietà industriale altrui;
  - Il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'art. 517 quater c.p., in quanto, come detto sopra, la Società non effettua vendita di generi alimentari.

Per quanto riguarda gli altri reati previsti dal suddetto art. 25 bis.1, pur essendo la loro commissione realisticamente poco probabile, si rinvia al successivo par. E).

- Tra gli **illeciti societari di cui all'art. 25-ter del d.lgs 231/2001**, sono stati considerati non riferibili alla Società i seguenti reati:
  - Il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate, di cui all'art. 2622 c.c., non essendo SILFIspa una società quotata né un soggetto assimilabile ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2622 c.c.;

- il reato di falso in prospetto di cui all'art. 2623 c.c., oggi art. 173-bis TUF, in quanto applicabile alle sole società quotate;
  - il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 cod. civ. abrogato dall'art 27 del d.lgs 39/2010), che, pur essendo testualmente ripreso dalla norma abrogatrice, non è più da considerarsi tra i reati-presupposto di cui al d.lgs 231/2001 (Cass. SS.UU. n. 34476/2011);
  - il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi di cui all'art. 2629 bis c.c., in quanto applicabile alle sole società quotate o comunque soggette alla vigilanza di cui al d.lgs 385/1993 (TUB) o d.lgs 58/1998 (TUF);
  - il reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori di cui all'art. 2633 c.c. in quanto realizzabile soltanto dalle società poste in liquidazione;
  - il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., è applicabile alla Società soltanto nell'ottica del **corrotto**, ossia qualora un soggetto riferibile a SILFIsipa realizzi la condotta di cui all'art. 2635 c.c. nei confronti dei soggetti indicati nella medesima norma ed appartenenti ad altra Società. Ciò in quanto, qualora il personale di SILFIsipa sia invece il "corrotto", risponderebbe, eventualmente, ai sensi degli artt. 318 ss. c.p., in quanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il personale della società *in house*, affidataria di un servizio pubblico da parte di una o più Pubbliche Amministrazioni, è considerato quale incaricato di pubblico servizio. Tale reato è dunque esaminato esclusivamente in quest'ottica al successivo par. F).
  - il reato di aggio, di cui all'art. 2637 c.c., in quanto, pur essendo astrattamente riferibile a SILFIsipa, non risulta attualmente concretamente ipotizzabile in considerazione dell'attività svolta dalla Società. Tale rischio è stato comunque identificato al successivo par. F) in quanto comunque non nullo.
- Con riferimento ai **reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25 quater d.lgs 231/2001** si rileva che difficilmente la Società potrebbe incorrere in uno di tali reati. Tale rischio è stato ritenuto parte dei rischi non misurabili né arginabili, come descritto in premessa. Al successivo par. G) se ne esplicitano le motivazioni.
  - Con riferimento al reato di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25 quater.1 d.lgs 231/2001**, si esclude l'esame del reato in questione in quanto, vista l'attività della Società, appare estremamente improbabile che vi possa essere anche soltanto l'occasione di commetterlo nell'ambito dell'attività sociale e con interesse o vantaggio per la Società stessa.
  - Con riferimento ai **delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25 quinquies d.lgs 231/2001**, ad eccezione del reato di cui all'art. 603 bis c.p., che si esaminerà al successivo par. H), si esclude l'esame dei reati in questione in quanto, analogamente a quanto rilevato rispetto all'art. 25 quater.1, appare estremamente improbabile che vi possa essere anche soltanto l'occasione di commettere tali reati nell'ambito dell'attività sociale con interesse o vantaggio per la Società.
  - Con riferimento ai **reati di abusi di mercato di cui all'art. 25 sexies d.lgs 231/2001**, oltre alle limitazioni che si illustreranno meglio al successivo par. I), si ritiene di escludere il reato di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 TUF, tanto per la sua inconfigurabilità nei confronti della Società, non essendo essa quotata, che per la mancanza di un suo interesse o vantaggio. Nel successivo par. I) se ne approfondiranno le ragioni.
  - Con riferimento ai **reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25 septies d.lgs 231/2001**, è da escludere il reato di cui all'art. 55 comma 2 d.lgs 81/2008, in quanto riferito soltanto ad alcuni tipi di società, tra i quali non è compreso l'ambito operativo di SILFIsipa. A titolo esemplificativo si

tratta dei tipi di società, il cui elenco è previsto dall'art. 31 comma 6 d.lgs 81/2008, che svolgono attività relative agli impianti nucleari o radioattivi, alla fabbricazione di esplosivi, o alle attività che espongono i lavoratori a rischi biologici. L'ambito applicativo della norma non rientra dunque nel perimetro dell'oggetto sociale di SILFIspa, mentre gli altri reati di cui al citato art. 25 septies saranno esaminati al successivo par. J).

- Per quanto riguarda i reati inseriti nell'ambito del d.lgs 231/2001 con riferimento alla Legge 9/2013 (art. 12), essi sono da escludere in quanto riferiti solo alle realtà operanti nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva e dunque estranei all'oggetto sociale di SILFIspa.
  - Per quanto riguarda i **reati transnazionali**, la legge 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), con l'introduzione della definizione di **reato transnazionale** (art. 3), ha esteso (art. 10) la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ad una serie di **reati commessi in "modalità transnazionale"**. Come per i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si ritiene che difficilmente la Società possa incorrere in uno di tali reati con le modalità previste dalla legge 16 marzo 2006 n° 146. Tale rischio è stato comunque identificato e descritto al successivo par. L).
- Con riferimento ai **reati in materia di violazione dei diritti d'autore di cui all' art. 25 novies d.lgs 231/2001** (riferibili in particolare all'art 171 e ss. l. 633/1941), considerando l'attività attualmente svolta da SILFIspa, appare da escludere che la Società possa incorrere in uno di tali reati con realizzazione per la stessa di un interesse o vantaggio.
- Con riferimento ai **reati ambientali di cui all'art. 25 undecies d.lgs 231/2001** si precisa che quelli relativi a:
  - a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette di cui all'art. 727 bis c.p.;
  - b) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto di cui all'art. 733 bis c.p.;
  - c) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, di cui all'art. 452 sexies c.p.;
  - d) i reati in tema di scarichi, di cui all'art. 137 commi 7 (relativo agli obblighi del gestore del servizio idrico integrato relativamente alla gestione dello scarico di acque reflue industriali) e 13 (relativo agli scarichi in mare effettuati da navi e aeromobili) d.lgs 152/2006;
  - e) reati in tema di rifiuti sanitari, di cui all'art. 256 comma 6 d.lgs 152/2006;
  - f) reati relativi alla scheda SISTRI, di cui all'art. 260 bis commi 7 e 8 d.lgs 152/2006, (considerando che non è più previsto il sistema SISTRI a partire dal 01.01.2019);
  - g) reati in tema di violazione dei limiti di emissioni nell'esercizio di uno stabilimento, di cui all'art. 279 comma 5 d.lgs 152/2006;
  - h) reati di cui alla l. 150/1992 in tema di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione;
  - i) reati di cui alla l. 202/2007 in tema di inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi;
  - j) reati in tema di sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui all'art. 3 l. n. 549/1993;

➔ **non risultano ipotizzabili per incompatibilità con le caratteristiche della Società e con il suo oggetto sociale.**

Per quanto riguarda i seguenti reati:

- a) reati in tema di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 256 comma 5 d.lgs 152/2006;
  - b) reati in tema di spedizione di rifiuti, di cui all'art. 259 comma 1 d.lgs 152/2006;
  - c) reati in tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, originariamente previsti dall'art. 260 d.lgs 152/2006, ora incorporato nel codice penale all'art. 452 quaterdecies;
- ➔ **pur essendo astrattamente riferibili alla società, non risultano concretamente ipotizzabili in considerazione dell'attività attualmente dalla stessa svolta.**

Per quanto riguarda invece i reati di:

- a) scarichi reflui industriali, di cui all'art. 137 d.lgs 152/2006;
  - b) attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di cui all'art. 256 d.lgs 152/2006;
  - c) reati in tema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui all'art. 260 bis d.lgs 152/2006;
- ➔ si tratta di reati che, seppure di improbabile realizzazione e nonostante non siano reati direttamente collegabili al *Core Business*, **unicamente per i commi che non siano già stati esclusi** costituiscono fattispecie che possono essere riferibili alla Società. Per quanto occorre **saranno esaminati al successivo par. N), assieme agli altri reati ambientali che non siano già stati esclusi, di cui all'art. 25 undecies d.lgs 231/2001.**
- Con riferimento ai reati in tema di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all'art. 25 duodecies d.lgs 231/2001, non appaiono riferibili alla società, per incompatibilità con il suo oggetto sociale, i seguenti reati:
    - a) Art. 12 commi 3, 3 bis e 3 ter d.lgs 286/1998: reati in tema di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato;
    - b) Art. 12 comma 5 d.lgs 286/1998: reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato dello straniero irregolare, con lo scopo di trarne un profitto.Quanto non escluso sarà invece esaminato al successivo par. O).
  - Con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia, di cui all'art. 25 terdecies d.lgs 231/2001, ossia i reati di cui all'art. 3 comma 3, comma 3 bis l. 654/1975, ora abrogato e confluito nel codice penale all'ultimo comma dell'art. 604 bis, si ritiene che questi siano da escludere. La norma infatti incrimina la condotta di chi realizza azioni di propaganda, istigazione o incitamento all'odio razziale attraverso la negazione/minimizzazione o apologia di crimini di guerra o contro l'umanità, di genocidio o della Shoah. È evidente che non vi può essere alcun interesse o vantaggio per la Società nella commissione di simili reati.
  - Con riferimento ai reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, di cui agli artt. 1 e 4 l. 401/1989, di cui all'art. 25 quaterdecies d.lgs 231/2001, si rileva che anche in questo caso trattasi di reati avulsi dal business aziendale e la cui commissione comporterebbe in modo assai improbabile la realizzazione di un interesse o vantaggio per la Società.

\*\*\*\*\*

**Premesso tutto quanto sopra**, con pieno riferimento alle peculiarità aziendali della Società e della sua struttura interna, le principali aree di attività sensibili sono quindi di seguito dettagliatamente riportate, distinte in base ai reati di volta in volta specificamente considerati.

Nei paragrafi successivi vengono analizzate in forma descrittiva le attività aziendali potenzialmente a rischio in relazione ai reati-presupposto richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 e teoricamente configurabili

nel contesto operativo della Società.

Come sopra illustrato, viene poi riportata nella tabella di Risk Assessment la valutazione/analisi intesa come indice di probabilità (contatto) e impatto (gravità delle sanzioni previste).

Per i dettagli normativi dei reati cui si fa riferimento nei successivi paragrafi, si rimanda all'ALLEGATO 1 - Reati d.lgs 231/01 - rev. 04.

### ***1.5 Aree di rischio, attività sensibili e reati eventualmente configurabili***

#### **A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL PATRIMONIO DELLO STATO**

Preliminarmente si rileva che l'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione configura per la Società un rischio bilaterale: da un lato essa può porsi quale soggetto privato, quando si rapporta nei confronti di una Pubblica Amministrazione della sua veste di Società per Azioni; dall'altro i suoi operatori possono porsi, secondo la giurisprudenza maggioritaria, in qualità di incaricati di pubblico servizio *ex art. 358 c.p.*, quando si trovano ad operare attraverso l'indizione di gare, selezioni pubbliche o altre operazioni svolte in qualità di operatori di Società *in house* affidataria di un servizio pubblico.

Occorre dunque esaminare entrambi i profili di rischio.

In relazione ai reati considerati in questo paragrafo e riferibili agli artt. 24 e 25 del d.lgs 231/01, si sono registrate dunque le seguenti attività aziendali potenzialmente a rischio.

#### **1. Attività di acquisizione e gestione di contributi e finanziamenti da soggetti pubblici**

Tale area di attività, dal punto di vista privatistico, è principalmente riferibile alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Consiglio di Amministrazione/Presidente/Amministratore Delegato;
- b) Direzione Generale;
- c) Area Tecnico Progettuale – Direzione e Coordinamento Tecnico;
- d) Ufficio Amministrazione;
- e) Referente dei Servizi Tecnici;
- f) Ufficio gare e contratti;
- g) Area ex Linea Comune.

Essa comprende:

1. la partecipazione a gare, aste, la richiesta di contributi pubblici e finanziamenti in genere, con la relativa istruttoria della pratica;
2. la gestione di progetti e commesse finanziati con i suddetti fondi e contributi pubblici, con la relativa gestione dei riaddebiti e dei riaccrediti.

I soggetti pubblici maggiormente interessati sono: Stato (per fondi nazionali); Regione (per fondi regionali); UE (per fondi comunitari), Pubblica Amministrazione in genere per partecipazione a gare e finanziamenti e gestione di progetti e commesse locali.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, in via esemplificativa, le seguenti condotte:

- utilizzo di documenti falsi attestanti per la Società l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere i contributi pubblici o l'assenza di condizioni ostative, rivolti a qualsivoglia finalità;
- mancata produzione, alterazione e/o occultamento di dati e documenti della Società o della clientela al fine di acquisire i contributi pubblici, rivolti a qualsivoglia finalità;
- alterazione e/o occultamento di dati e documenti al fine di ottenere risultati favorevoli per la Società nel corso della gestione dei contributi pubblici e nella procedura di riaccredito/riaddebito;
- utilizzazione dei contributi pubblici, comunque denominati, in modo difforme dalle finalità per le quali sono stati concessi;
- attività dirette ad ottenere trattamenti di favore da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, italiani o stranieri, in sede di concessione dei contributi pubblici per lo svolgimento delle attività della Società;
- sfruttamento, nei confronti di terzi, di relazioni esistenti o supposte con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo per la propria intermediazione illecita nelle suddette relazioni.

I reati di volta in volta ipotizzabili dal punto di vista privatistico, a seconda delle modalità di comportamento tenute, sono i seguenti:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione, nel ruolo di corruttore (art. 318/319/319 bis/320/321/322/322 bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità, nel ruolo dell'indotto (art. 319 quater c.p.);
- Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2 n. 1) c.p.);
- Truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

***Dal punto di vista pubblicistico***, ossia quando la Società opera nella sua veste di Società *in house*, invece, si deve prendere in considerazione la posizione opposta, ossia quella del **soggetto che eroga contributi e finanziamenti pubblici, oltre che omaggi, promozioni e sponsorizzazioni**:

Tale area è principalmente riferibile alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Consiglio di Amministrazione/Presidente/Amministratore Delegato;
- b) Direzione Generale;
- c) Area Tecnico Progettuale – Direzione e Coordinamento Tecnico;
- d) Ufficio Amministrazione;
- e) Segreteria (limitatamente all'attività in tema di omaggi, promozioni e sponsorizzazioni).
- f) Ufficio gare e contratti;
- g) Area ex Linea Comune.

Essa comprende:

1. l'istruttoria delle pratiche per l'erogazione di contributi eventualmente concessi a privati e la relativa assegnazione;
2. la gestione e i trasferimenti dei contributi nei confronti del privato dal punto di vista dell'Ente erogatore;

3. vi è inoltre l'attività di gestione delle risorse aziendali destinate ad eventuali omaggi, promozioni, sponsorizzazioni.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, in via esemplificativa, le seguenti condotte:

- costrizione del privato a dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità nell'ambito della gestione del procedimento volto all'erogazione del contributo, fondo o finanziamento;
- ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità o accettarne la promessa, per compiere un atto del proprio ufficio oppure un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, oppure per ritardare un atto del proprio ufficio, nell'ambito dei medesimi procedimenti;
- indurre il privato, abusando della propria posizione nell'ambito dei procedimenti suddetti, a dare o promettere a sé o ad un terzo denaro o altra utilità;
- sfruttare relazioni esistenti o supposte, in qualità di incaricato di pubblico servizio, per far dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo per la propria intermediazione illecita nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- Per quanto riguarda in particolare l'attività in tema di omaggi, promozioni e sponsorizzazioni, si precisa che essa presenta elementi di rischio unicamente nei casi in cui risulti collegata in modo strumentale ad altre attività illecite, nello svolgimento delle quali possa concretizzarsi o ipotizzarsi un reato tra quelli previsti dal decreto (ad esempio omaggi di alto valore sostanzianti erogazioni corruttive o sponsorizzazioni non volte a sostegno di iniziative di tipo culturale o sociale per la promozione del territorio e della comunità, ma aventi finalità vietate dalla legge).

Dal punto di vista pubblicistico, dunque, i reati ipotizzabili a seconda delle modalità di comportamento tenute, sono i seguenti:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione, nel ruolo del corrotto o del corruttore (artt. 318/319/319 bis/320/322/322 bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità, nel ruolo dell'induttore o dell'indotto (art. 319 quater c.p.);
- Traffico di influenze illecite, dal punto di vista dell'ipotesi aggravata in cui ad intermediare sia altro incaricato di pubblico servizio appartenente alla Società (art. 346 bis c.p.).

## **2. Attività di organizzazione, gestione e realizzazione dei servizi di cui all'oggetto sociale ed attività di organizzazione e gestione della Società in house**

Tale area di attività, dal punto di vista pubblicistico, è principalmente riferibile alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Consiglio di Amministrazione/Presidente/Amministratore Delegato;
- b) Direzione Generale;
- c) Area Tecnico Progettuale – Direzione e Coordinamento Tecnico;
- d) Ufficio Amministrazione;
- e) Ufficio Gare e Contratti;
- f) Area ex Linea Comune.

Dal punto di vista pubblicistico occorre considerare altresì una serie di ulteriori attività:

1. procedimenti in tema di ricerca ed assunzione di personale, con qualsiasi forma contrattuale;
2. procedimenti in tema di contratti *ex d.lgs 50/2016*, tra cui acquisti e/o affidamenti di appalti per forniture, lavori e servizi nell'ambito delle attività svolte dalla società e la gestione di tutte le fasi del relativo procedimento; stipulazione, negoziazione e gestione di contratti (extra contratto di Servizio) con privati o enti pubblici per l'esecuzione di attività anche di tipo progettuale;
3. procedimenti in tema di appalti esclusi dal d.lgs 50/2016;
4. nomine, incarichi e consulenze a collaboratori esterni;
5. servizi pubblici erogati, con riferimento in particolare alla gestione dei rapporti con i privati nell'ambito della gestione dei servizi pubblici affidati alla Società e al coordinamento e controllo delle attività connesse all'esecuzione dei lavori, anche tramite professionisti esterni.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, in via esemplificativa, le seguenti condotte:

- attività volte a ricevere denaro o altre utilità, per sé o altri, abusando delle proprie funzioni o poteri in qualità di incaricati di pubblico servizio, anche attraverso costrizione del soggetto passivo;
- attività volte a istigare, indurre, sollecitare una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per sé o altri, al fine di realizzare trattamenti di favore non dovuti nell'ambito del procedimento di selezione ed assunzione del personale;
- attività volte a istigare, indurre, sollecitare una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per sé o altri, al fine di realizzare trattamenti di favore non dovuti nell'ambito del procedimento di selezione del contraente nell'ambito delle procedure *ex d.lgs 50/2016*;
- attività volte a istigare, indurre, sollecitare una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per sé o altri, al fine di realizzare trattamenti di favore non dovuti nell'ambito del procedimento di selezione del contraente nell'ambito delle procedure escluse dal d.lgs 50/2016 o nel conferimento di incarichi e nomine a soggetti esterni;
- riserva ingiustificata di trattamenti favorevoli dietro forme di remunerazione ed altre attività volte a istigare, indurre, sollecitare una promessa, o dazione di denaro o altra utilità per il conferimento, al di fuori della comune prassi aziendale, di incarichi di qualsiasi genere a soggetti esterni;
- erogazione dei servizi pubblici di pertinenza della Società con modalità tali da realizzare trattamenti di favore non dovuti nei confronti di uno o più utenti, dietro remunerazione, o altre attività volte a istigare, indurre, sollecitare una promessa, o dazione di denaro o altra utilità per l'erogazione dei servizi pubblici nel modo suddetto;
- sfruttamento di relazioni esistenti o supposte, in qualità di incaricato di pubblico servizio, per far dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo per la propria intermediazione illecita nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

I reati di volta in volta ipotizzabili, a seconda delle modalità di comportamento tenute, sono i seguenti:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione (artt. 318/319/319 bis/320/322/322 bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Tornando all'attività sociale inquadrabile in ottica **privatistica**, le ulteriori aree di attività sensibili sono le seguenti.

**3. Attività aventi ad oggetto comunicazioni dirette alle Autorità pubbliche ed attività in tema di rapporti con soggetti pubblici in seguito ad ispezioni**

Tale area, relativa all'attività della Società svolta in regime privatistico, è principalmente riferibile alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Consiglio di Amministrazione/Presidente/Amministratore Delegato;
- b) Direzione Generale;
- c) Area Tecnico Progettuale – Direzione e Coordinamento Tecnico;
- d) Ufficio Amministrazione;
- e) Affari Generali;
- f) Affari Legali e Gestione del Personale;
- g) Ufficio Gestione Sicurezza e Qualità e Gestione Parco Mezzi;
- h) Ufficio Gare e Contratti;
- i) Area ex Linea Comune.

Essa comprende:

1. l'elaborazione dei dati e dei documenti da parte della Società previsti dalla legge;
2. l'invio degli stessi alle Autorità, comprese le Autorità di pubblica vigilanza;
3. la conduzione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito delle ispezioni e delle verifiche da questi svolte nei confronti della Società.

Attualmente i soggetti pubblici maggiormente interessati sono: Autorità Garante della Privacy, Registro delle imprese, INPS, INAIL, ANAC, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ASL.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte:

- produzione di dati e documenti falsi;
- mancata produzione e segnalazione di dati e documenti;
- alterazione e/o occultamento di dati e documenti;
- alterazione dei software informatici utilizzati per l'immissione e l'invio dei dati;
- utilizzo dei dati o documenti falsi o alterati al fine di ottenere o mantenere finanziamenti o contributi in genere, con eventuale coinvolgimento del funzionario preposto;
- utilizzo dei dati e/o documenti falsi in attività dirette ad ottenere trattamenti di favore da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, italiani o stranieri, in sede di verifiche, ispezioni o controlli a carico della Società.

I reati di volta in volta ipotizzabili, a seconda delle modalità di comportamento tenute, sono i seguenti:

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione, nel ruolo del corruttore (artt. 318/319/319 bis/320/321/322/322 bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità, nel ruolo dell'indotto (art. 319 quater c.p.);

- Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma 2 n. 1) c.p.);
- Truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 640 ter c.p.).

#### **4. Rapporti con pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio nell'ambito dell'attività di contenzioso**

Tale area, relativa all'attività della Società svolta in regime privatistico, è riferibile principalmente alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Consiglio di Amministrazione/Presidente/Amministratore Delegato;
- b) Direzione Generale;
- c) Area Tecnico Progettuale - Direzione e Coordinamento Tecnico;
- d) Ufficio Gestione Qualità e Sicurezza e Gestione Parco Mezzi;
- e) Ufficio Amministrazione;
- f) Ufficio Gare e Contratti;
- g) Affari Legali e Gestione del Personale;
- h) Area ex Linea Comune.

Essa comprende:

1. la gestione del contenzioso della Società, con riferimento al contenzioso **giudiziale** (civile, compresa la sezione lavoro, penale, amministrativo), e **stragiudiziale** (Autorità Amministrative Indipendenti quali, AGCOM, ANAC, ecc., attività di mediazione e conciliazione, contenzioso tributario non giurisdizionale).

Tale attività è svolta dalla Società anche attraverso consulenti e professionisti esterni appositamente incaricati.

I soggetti pubblici maggiormente interessati sono: autorità giudiziarie, ausiliari o incaricati delle predette autorità, personale incaricato di pubblico servizio presso le *Autorities*.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte:

- attività dirette ad ottenere trattamenti favorevoli da parte delle Autorità, degli uffici e loro preposti nel corso di giudizi e procedimenti in sede di contenzioso stragiudiziale nei confronti della Società;
- offerte di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

I reati di volta in volta ipotizzabili, a seconda delle modalità di comportamento tenute, sono i seguenti:

- Corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione, nel ruolo del corruttore (artt. 318/319/319 bis/320/321/322/322 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari, nel ruolo del corruttore (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità, nel ruolo dell'indotto (art. 319 quater c.p.).

**5. Attività in tema di richieste per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi quali: iscrizioni, trascrizioni, registrazioni, autorizzazioni, concessioni, licenze o altre certificazioni**

Tale area, relativa all'attività della Società svolta in regime privatistico, è riferibile alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Consiglio di Amministrazione/Presidente/Amministratore Delegato;
- b) Direzione Generale;
- c) Area Tecnico Progettuale – Direzione e Coordinamento Tecnico;
- d) Ufficio Amministrazione;
- e) Ufficio Gare e Contratti;
- f) Ufficio Gestione Qualità e Sicurezza e Gestione Parco Mezzi;
- g) Area ex Linea Comune.

Essa comprende:

1. la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi quali:
  1. iscrizioni;
  2. trascrizioni;
  3. registrazioni;
  4. autorizzazioni;
  5. concessioni;
  6. licenze a favore della società.

I soggetti pubblici maggiormente interessati sono gli Enti Pubblici Territoriali e organi della PA in genere.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte:

- produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali (o l'assenza di condizioni ostative) per ottenere l'autorizzazione, la concessione o il diverso provvedimento amministrativo necessario per lo svolgimento di determinate attività, da parte dei soggetti pubblici, accettati da questi ultimi dietro remunerazione o promessa di remunerazione;
- mancata produzione, alterazione e/o occultamento di dati e documenti per i fini di cui al punto precedente, sempre con relativa accettazione da parte dei soggetti pubblici dietro remunerazione o promessa di remunerazione;
- utilizzo dei documenti come sopra prodotti o comunque attività in genere dirette ad ottenere trattamenti di favore da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, italiani o stranieri, in sede di rilascio del provvedimento necessario allo svolgimento dell'attività della Società, dietro remunerazione o promessa di remunerazione;
- realizzazione delle condotte precedenti senza l'accordo con il soggetto pubblico, inducendo anzi questo in errore;
- produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali (o l'assenza di condizioni ostative) o mancata produzione, alterazione e/o occultamento di dati e documenti per

ottenere o mantenere una certificazione, dietro remunerazione o promessa di remunerazione del certificatore.

I reati di volta in volta ipotizzabili, a seconda delle modalità di comportamento tenute, sono i seguenti:

- Corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione, nel ruolo del corruttore (artt. 318/319/319 bis/320/321/322/322 bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità, nel ruolo dell'indotto (art. 319-quater c.p.);
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (art. 640 comma 2 n.1) c.p.).

**6. Documentazione necessaria per le denunce dei redditi e versamento periodico di imposte, adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente**

Tale area, relativa all'attività della Società svolta in regime privatistico, è riferibile principalmente alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Consiglio di Amministrazione/Presidente/Amministratore Delegato;
- b) Direzione Generale;
- c) Ufficio Amministrazione;

Essa comprende:

1. la gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali relativi alla Società, anche attraverso l'utilizzo di appositi software di soggetti pubblici o forniti da terzi;
2. la gestione degli adempimenti amministrativi e previdenziali relativi al rapporto di lavoro del personale aziendale, anche attraverso l'utilizzo di appositi software di soggetti pubblici o forniti da terzi;

I soggetti pubblici maggiormente interessati sono: Amministrazione Finanziaria (Ministero delle Finanze, Agenzie delle Entrate, INPS, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche attraverso il Modello UNILAV).

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte:

- produzione di dati e/o produzione di documenti falsi;
- mancata produzione, alterazione e/o occultamento di dati e documenti;
- alterazione dei software informatici per modificare dati fiscali e previdenziali di interesse dell'azienda;
- utilizzo dei suddetti dati e documenti;

il tutto *eventualmente* con il coinvolgimento del funzionario dell'Ente incaricato, al fine di ottenere un trattamento di favore.

I reati di volta in volta ipotizzabili, a seconda delle modalità di comportamento tenute, sono i seguenti:

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Corruzione impropria/propria e istigazione alla corruzione, nel ruolo del corruttore (artt. 318/319/319 bis/320/321/322/322 bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità, nel ruolo dell'indotto (art. 319-quater c.p.);
- Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 comma 2 n. 1) c.p.), qualora non vi sia alcun coinvolgimento del funzionario dell'Ente incaricato;

- Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.), qualora non vi sia alcun coinvolgimento del funzionario dell'Ente incaricato.

Peraltro alcune delle suddette condotte possono rilevare anche rispetto alla commissione dei reati tributari di cui all'art. 25 quinquiesdecies d.lgs 231/2001, di cui si tratterà al successivo par. P).

## ***B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI***

L'art. 24 bis del d.lgs. 231/01 richiama i reati informatici e di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, dettagliatamente elencati nell'All. 1 al presente Modello.

La necessità di mappatura dei rischi e delle attività con riferimento a questa categoria di reati si ravvisa nell'importanza sempre crescente, per l'attività della Società, dei sistemi informatici e telematici.

In particolare, già dal 2016, con la stipulazione del nuovo Contratto di Servizio ed il mutamento della sua ragione sociale da "SILFI Società Illuminazione Firenze s.p.a." in "SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity s.p.a." la Società evidenzia il proprio orientamento verso il mondo degli strumenti informatici, fondamentali per una più agevole la gestione, da remoto, dei servizi pubblici oggetto dell'attività sociale.

Inoltre, in considerazione delle attività facenti capo all'acquisita Linea Comune S.p.a., la cui struttura organizzativa, riferibile adesso a SILFIspa, si trova a svolgere la propria attività tuttora prevalentemente attraverso sistemi informatici e telematici, appare ancor più necessario esaminare i possibili rischi connessi all'attività informatica in genere.

Dalla mappatura delle attività a rischio è emerso, tuttavia, che la maggior parte dei reati di cui all'art. 24 bis d.lgs 231/2001 non solo non potrebbero portare alla Società alcun interesse o vantaggio, ma anzi costituiscono semmai un significativo pericolo per la propria attività nel settore in discorso, la quale si fonda in gran parte sull'affidabilità dei servizi informatici e telematici resi ad Enti e Utenti.

In relazione ai reati considerati in questo paragrafo, ferme le esclusioni di cui al par. 1.4. di Parte Speciale, si sono dunque registrate le seguenti attività aziendali potenzialmente a rischio:

1. **Attività in tema di elaborazione e gestione del sistema "Smart city" per l'erogazione di servizi connessi alla mobilità**

Tale area è riferibile principalmente alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Direzione Generale;
- b) Area Tecnico Progettuale – Direzione e Coordinamento Tecnico;
- c) Coordinatore della Produzione;
- d) Referente dei Servizi Tecnici;
- e) Responsabili Operativi.

Essa comprende:

- attività in tema di organizzazione e gestione della Centrale Operativa situata presso la sede legale della Società, quali la gestione dei piani del traffico e dei tempi semaforici, delle luci, dei pannelli a messaggio variabile, delle telecamere di videosorveglianza e dei pilomat.

2. **Attività in tema di elaborazione, gestione e fornitura dei servizi Firenze Card e Contact Center 055-055**

Tale area è riferibile principalmente alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Direzione Generale;
- b) Centro Servizi Multicanali.

Essa comprende:

- attività in tema di gestione del servizio di Contact Center, appaltato a terzi, “055-055” e del prodotto “Firenze Card”, con eventuale sviluppo della piattaforma tecnologica e del relativo sistema informatico;
- utilizzazione da parte degli utenti e gestione ordinaria e straordinaria del servizio “055-055” e del prodotto “Firenze Card”.

3. **Attività in tema di elaborazione e gestione di software e hardware; gestione Sistemi Informativi Territoriali**

Tale area è riferibile principalmente alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Direzione Generale;
- b) Centro Sviluppo Software/ Sistemi Informativi Territoriali (SIT).

Essa comprende:

- attività in tema di creazione del sistema, utilizzazione da parte del committente e gestione ordinaria ed eventualmente straordinaria;
- attività in tema di gestione dei Sistemi Informativi Territoriali, con relativa manutenzione e aggiornamento.

4. **Sviluppo e gestione di sistemi informatici per l'accesso digitale da parte dei cittadini ai servizi degli Enti soci**

Tale area è riferibile principalmente alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Direzione Generale;
- b) Centro Servizi Tecnologici.

Essa comprende:

1. la gestione degli strumenti per l'accesso alle reti civiche, l'elaborazione di siti web, programmi e sistemi rivolti allo scopo di consentire agli utenti un accesso facilitato ai servizi della Pubblica Amministrazione;
2. l'assistenza ad Enti ed Utenti nell'utilizzazione degli strumenti suddetti tramite le caselle di posta elettronica indicate nella Parte Generale.

In tutte le Aree di attività sopra indicate ai numeri 1-2-3-4 l'unico reato che si ritiene potenzialmente configurabile, viste le esclusioni di cui al precedente par. 1.4.1, è il reato di **Accesso Abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all'art. 615 ter c.p.**

La condotta del reato in questione, infatti, consiste non solo nel mero accesso non autorizzato, ma

altresì nell'utilizzo delle credenziali di accesso –legittimamente possedute- ad un sistema informatico o telematico per finalità diverse da quelle per le quali le suddette credenziali sono state assegnate, al fine, ad esempio, di reperire dati da utilizzare per diverso scopo.

### **C. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

Con riferimento ai reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter d.lgs 231/2001 si ritiene che gli stessi, seppur astrattamente configurabili, siano da escludere.

Appare infatti realisticamente impossibile fronteggiare il rischio di commissione della categoria di reati in questione, essendo la loro commissione ugualmente probabile in qualsiasi ente o società.

SILFIspa non presenta alcun profilo di rischio specifico per il quale si renda necessario approntare misure specificamente previste per fronteggiare il rischio-reato in questione.

Si tratta evidentemente di un obbligo preventivo inesigibile, peraltro eccessivamente generico: si dovrebbero infatti stabilire misure idonee a prevenire già l'associazione di tre o più persone "*al fine di*" commettere ulteriori reati.

Ciò non appare realizzabile a livello pratico, essendo al contrario ipotizzabili unicamente misure idonee ad impedire o limitare comportamenti specifici, potenzialmente realizzabili in aree specifiche, rispetto ad attività altrettanto specifiche.

### **D. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA**

In relazione ai reati considerati in questo paragrafo, di cui all'art. 25 *bis* del d.lgs 231/01 e con esclusione di quanto premesso al par. 1.4 di Parte Speciale, in tema di **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, ferme le esclusioni di cui al par. 1.4. di Parte Speciale, si sono registrate le seguenti attività aziendali potenzialmente a rischio:

#### **1. Gestione incassi dai clienti tramite contanti**

Tale area di attività è riferibile all'incasso di pagamenti in contanti dalla clientela, attività attualmente svolta da SILFIspa episodicamente e comunque entro i limiti di legge.

Un incasso per contanti potrebbe avvenire, in via esemplificativa, nell'ambito dei piccoli acquisti effettuati con i fondi della cassa economale.

Tale attività è riferibile alle seguenti strutture ed Unità organizzative:

- a) Direzione Generale;
- b) Ufficio Amministrazione;
- c) Segreteria.

Essa comprende:

- Il ricevimento di monete, banconote o valori di bollo falsificati o contraffatti, in qualsiasi contesto, con loro successivo utilizzo per scopi della Società.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte:

- messa in circolazione, detenzione, acquisto o genericamente utilizzo di monete, banconote o valori di bollo falsificati o contraffatti, senza alcun accordo con l'autore della falsificazione, ma **con** la consapevolezza della falsità;
- messa in circolazione, detenzione, acquisto o genericamente utilizzo di monete, banconote o valori di bollo falsificati o contraffatti, senza alcun accordo con l'autore della falsificazione e **senza** la consapevolezza della falsità (dunque in buona fede).

I reati di volta in volta ipotizzabili, a seconda delle modalità di comportamento tenute, sono i seguenti:

- Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Peraltro alcune delle suddette condotte possono rilevare anche rispetto alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio di cui all'art. 25 octies d.lgs 231/2001, di cui si tratterà al successivo par. K).

#### ***E. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO***

In relazione ai reati considerati in questo paragrafo, riferibili all'art. 25 bis.1 del d.lgs 231/2001 e con esclusione di quanto premesso al par. 1.4 di Parte Speciale, si rileva preliminarmente che, come sopra accennato, difficilmente la Società potrà incorrere in uno di essi.

Tuttavia, al fine di non trascurare alcun rischio, ancorché minimo, si considerano potenzialmente a rischio le seguenti attività:

##### **1. Organizzazione, gestione e realizzazione dell'attività extra Contratti di Servizio**

Tale area di attività è riferibile principalmente alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Direzione Generale;
- b) Area Tecnico Progettuale – Direzione e Coordinamento Tecnico;
- c) Affari Generali;
- d) Coordinatore della Produzione;
- e) Referente dei Servizi Tecnici;
- f) Responsabili Operativi;
- g) Area Produzione;

Essa comprende:

1. I rapporti con i terzi nell'organizzazione, gestione e realizzazione dell'attività di acquisizione di commesse "extra Contratti di Servizio", ossia di attività non comprese nei contratti di servizio con gli Enti Soci.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte:

- Impedimento o turbamento dell'attività di un'industria o di un commercio altrui, con violenza sulle cose o mezzi fraudolenti;

- Compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia.

I reati di volta in volta ipotizzabili, a seconda delle modalità di comportamento tenute, sono i seguenti:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.).

## **F. REATI SOCIETARI**

In relazione ai reati considerati in questo paragrafo, riferibili all'art. 25 ter del d.lgs 231/2001 e con esclusione di quanto premesso al par. 1.4 di Parte Speciale, si sono registrate le seguenti attività aziendali potenzialmente a rischio:

### **1. Gestione dei rapporti con società terze**

Tale area di attività è riferibile principalmente alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Consiglio di Amministrazione/Presidente/Amministratore Delegato;
- b) Direzione Generale;
- c) Area Tecnico Progettuale –Direzione e Coordinamento Tecnico;
- d) Ufficio Amministrazione;
- e) Affari Generali;
- f) Affari Legali e Gestione del Personale;
- g) Ufficio gare e Contratti;
- h) Ufficio Gestione Qualità e Sicurezza e Gestione Parco Mezzi;
- i) Segreteria;
- j) Area ex Linea Comune.

Essa comprende la gestione dei rapporti con società terze da parte dei soggetti che agiscono o comunque possono agire in nome e/o per conto della Società, ognuno nei limiti di quanto di propria competenza.

In particolare la problematica della legalità nei rapporti con Società terze potrebbe riscontrarsi nell'ambito delle Certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 o OHSAS 18001:2007 (futuro ISO 45001), relativamente ai rapporti con soggetti certificatori nell'ambito delle visite ispettive o verifiche periodiche previste dalle certificazioni già acquisite o da acquisire.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti le seguenti condotte:

- corrispondere o promettere agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, ai sindaci, ai liquidatori o agli esercenti funzioni direttive in altre società o altri enti privati, anche per interposta persona, denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto del loro ufficio o un atto in violazione dei loro doveri d'ufficio o di fedeltà.

Il reato ipotizzabile è il seguente:

- Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.);

- Istigazione alla corruzione tra privati, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635 bis comma 1 c.c.).

Si ricorda che il ruolo di coloro che al contrario, soggetti interni a SILFIspa, ricevono il denaro (o le altre utilità) o la sua promessa è preso in considerazione nel precedente par. A) tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto gli operatori di società *in house* sono considerati dall'orientamento dominante quali incaricati di pubblico servizio.

## **2. Formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali**

Tale area di attività è riferibile alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Consiglio di Amministrazione/Presidente/Amministratore Delegato;
- b) Direzione Generale;
- c) Direzione e Coordinamento Tecnico;
- d) Ufficio Amministrazione;
- e) Responsabile Magazzino.

Essa comprende:

1. l'articolazione e l'alimentazione del piano dei conti;
2. la rilevazione di costi e ricavi di competenza;
3. la valutazione del magazzino;
4. la predisposizione e l'approvazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
5. la trasmissione del bilancio e delle comunicazioni sociali previste dalla legge.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte:

- esposizione nel bilancio e nelle altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico di fatti materiali rilevanti non veritieri o omissione di fatti la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- produzione ed utilizzazione di documenti falsi relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- mancata produzione, alterazione e/o occultamento di dati e documenti;
- operazioni aventi come risultato la formazione o l'aumento fittizio del capitale;
- inserimento di dati alterati e/o manipolati nel sistema informativo contabile aziendale;
- alterazione dei dati contabili al fine di mantenere determinati requisiti patrimoniali richiesti dall'autorità di vigilanza od occultamento di elementi sostanziali all'approvazione di determinati documenti.

I reati di volta in volta ipotizzabili, a seconda delle modalità di comportamento tenute, sono i seguenti:

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

## **3. Rapporti con gli altri organi sociali e con gli organi di controllo**

Tale area di attività è riferibile alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Consiglio di Amministrazione/Presidente/Amministratore Delegato;
- b) Direzione Generale;
- c) Ufficio Amministrazione.

Essa comprende la gestione dei rapporti della Società con:

1. il Collegio sindacale;
2. il Revisore Legale dei conti;
3. l'Assemblea dei soci;
4. le eventuali Autorità di vigilanza nell'ambito delle attività di controllo a ciascuna attribuite dalla legge.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte:

- alterazione e/o occultamento di dati e documenti relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- produzione di documenti falsi relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Esercizio di pressioni indebite sull'assemblea dei soci.

I reati di volta in volta ipotizzabili, a seconda delle modalità di comportamento tenute, sono i seguenti:

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

**4. Diffusione di notizie o compimento di operazioni su strumenti finanziari non quotati o sul capitale sociale (attività eventuale)**

Tale attività è formata da un lato dall'eventuale diffusione di notizie relativamente alle azioni della Società e dall'altro dalle eventuali operazioni sui conferimenti, sugli utili, sulle riserve e sulle azioni della Società.

Questa attività, ove realizzata, sarebbe riferibile alle seguenti strutture ed unità organizzative:

- a) Consiglio di Amministrazione/Presidente/Amministratore Delegato;
- b) Direzione generale;
- c) Ufficio Amministrazione.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte:

- Indebita restituzione, reale o simulata, dei conferimenti ai soci;
- Ripartizione di utili (o di acconti su utili non ancora conseguiti) o riserve al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- Acquisto di azioni da parte degli amministratori in modo tale da ledere l'integrità del capitale sociale;
- Realizzazione di operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione o di scissione societaria in modo tale da cagionare pregiudizio ai creditori;

- Diffusione di notizie false su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- Compimento di operazioni simulate o altri artifici aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

I reati di volta in volta ipotizzabili, a seconda delle modalità di comportamento tenute, sono i seguenti:

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 comma 1 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

#### ***G. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO***

L'art. 25 *quater* del d.lgs. n. 231/2001 non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità degli enti e delle società, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, al quarto comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1 ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Preliminarmente si rileva che già la lettera della norma appare poco determinata, non elencando le fattispecie costituenti reati- presupposto, fornendo al contrario soltanto gli elementi (cornice edittale e finalità del reato) da utilizzare per individuarli.

In ogni caso, a prescindere dalle riflessioni in termini di difetto di determinatezza della norma in questione, si rileva come non sia certamente inquadrabile, misurabile ed arginabile un rischio del genere.

Peraltro non si tratterebbe neanche di un rischio specificamente connesso all'attività di SILFIspa, per la quale si potrebbe dunque approntare una qualche misura preventiva, costituente al contrario un rischio potenzialmente insito in qualsiasi ambito della vita sociale.

Inoltre non si ravviserebbe neanche la sussistenza di un interesse/vantaggio, al di fuori dell'ipotesi in cui l'impresa sia costituita al solo scopo di commettere reati del tipo in questione, cosa che appare naturalmente da escludere, vista la pregevole e longeva attività svolta nel corso degli anni da SILFIspa.

#### ***H. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE***

In relazione alle fattispecie indicate all'art. 25 *quinqües* del d.lgs 231/01, come sopra accennato, appare astrattamente configurabile in capo alla Società unicamente il reato di ***intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'art. 603 bis. C.p.***

Con riferimento al reato in questione si considerano potenzialmente a rischio le seguenti attività:

1. *Gestione del rapporto di lavoro (assunzione e prestazione di lavoro) ed adempimenti connessi:*

2. Adempimenti connessi alla gestione degli appalti di servizi, lavori e subappalti.

Tali aree di attività sono riferibili principalmente alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Direzione Generale;
- b) Ufficio Amministrazione;
- c) Ufficio gare e contratti;
- d) Ufficio Gestione Qualità e Sicurezza e Gestione Parco Mezzi;
- e) Affari Legali e Gestione del Personale;
- f) Coordinatore della Produzione;
- g) Referente dei Servizi Tecnici;
- h) Responsabili Operativi;
- i) Area Produzione.

Essa comprende:

- La gestione delle attività relative all'assunzione del personale;
- Lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- La regolamentazione delle condizioni di lavoro (orario, retribuzione ed elementi connessi, condizioni di lavoro, tutele del lavoratore ed in generale tutti i diritti e i doveri connessi alla prestazione di lavoro);
- Il tutto eventualmente anche con riferimento a lavoratori alle dipendenze di appaltatori di lavori o servizi che prestano la propria opera nell'ambito di un appalto della Società.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte:

- assunzione ed utilizzazione di manodopera di lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno;
- corresponsione di retribuzioni difformi dal CCNL di riferimento e dal contratto integrativo e comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violazione della normativa in tema di orario di lavoro e istituti connessi (ferie, aspettativa, ecc.);
- violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- svolgimento del lavoro in condizioni degradanti o sottoposizione a condizioni di sorveglianza non consentite.

Il reato ipotizzabile è quello di **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** di cui all'art. 603 bis c.p., con esclusione del comma 1 n. 1), riferibile unicamente alla condotta di reclutamento di manodopera per la destinazione a sfruttamento presso terzi, non riferibile alla Società per carenza di punti di contatto con l'oggetto sociale o comunque di un interesse e/o vantaggio.

### **I. ABUSI DI MERCATO**

L'art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001 richiama i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dagli articoli 184 e 185 del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).

Preliminarmente occorre precisare che i reati in questione sono presi in considerazione unicamente rispetto all'ipotesi di loro commissione su **strumenti finanziari altrui**, in quanto le azioni di

SILFIspa non sono azioni quotate.

Gli strumenti finanziari di cui agli artt. 184 e 185 TUF, infatti, sono soltanto quelli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, gli strumenti per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione oppure, infine, strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o valore di uno degli strumenti suddetti (art. 180 comma 1 lett. a) TUF).

Le azioni di SILFIspa non rientrano in alcuna delle sopra esposte categorie, pertanto entrambi i reati non sono configurabili rispetto alle azioni ed al capitale sociale della Società.

In relazione ai reati considerati in questo paragrafo, si registra dunque la seguente attività aziendale potenzialmente a rischio:

1. **Compimento di operazioni su titoli e strumenti finanziari altrui negoziati in mercati regolamentati (attività eventuale)**

Questa attività, ove ipotizzabile, sarebbe riferibile alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Consiglio di Amministrazione/Presidente/Amministratore Delegato;
- b) Direzione Generale.

Si ritiene opportuno distinguere immediatamente le casistiche applicative dei due reati suddetti.

- **Reato di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 184 TUF**: con riferimento a questo reato si rileva che in ogni caso, i soggetti attivi devono essere persone che svolgono, all'interno dell'Ente dei cui strumenti finanziari si tratta, un ruolo di **"insider professionale"**, ossia di colui che, in ragione della propria attività professionale o della propria funzione, viene a conoscenza di un'informazione privilegiata, come definita dal TUF.  
L'unica ipotesi in cui le condotte di cui all'art. 184 TUF possano coinvolgere la Società è quella in cui la Società stessa decida di acquistare strumenti finanziari (azioni o quote) di altri soggetti e lo faccia avvalendosi delle informazioni dell'insider.  
Si tratta evidentemente di un'ipotesi altamente inverosimile, posto che ad oggi l'attività della Società non è in alcun modo orientata verso l'acquisizione di partecipazioni.  
Tuttavia, essendo l'acquisto di partecipazioni, anche azionarie, permesso dall'art. 4 dello Statuto, si ritiene opportuno prendere in considerazione tale attività.
- **Reato di manipolazione del mercato, di cui all'art. 185 TUF**: il reato in questione consiste nella diffusione di notizie false o nella realizzazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei ad alterare il prezzo di strumenti finanziari.  
Ricordando che anche in tal caso gli strumenti finanziari sono quelli di cui sopra (strumenti quotati ecc.) e dunque non le azioni di SILFIspa, si ritiene che questo reato sia da escludere.  
Infatti esso, da un lato non è configurabile rispetto alle azioni di SILFIspa, in quanto prive delle caratteristiche di cui all'art. 180 TUF sopra citato, dall'altro non si vede come una simile condotta, nei confronti di diverso Ente, possa realizzare un interesse o un vantaggio in favore di SILFIspa.

**J. REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

L'art. 25 *septies* del d.lgs. 231/01 richiama i reati di omicidio colposo con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 589 c.p. (comma 2) ed il reato di lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commesse con violazione delle medesime norme, di cui all'art. 590 comma 3 c.p.

Si rileva preliminarmente che, in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, SILFIspa ha effettuato la valutazione dei rischi ed ha predisposto il relativo documento, ai sensi degli artt. 17 comma 1 lett. a) ss. d.lgs 81/2008, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato dal datore di lavoro ed al medico competente e provvede all'occorrenza all'aggiornamento.

Il Documento di Valutazione dei Rischi costituisce parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza certificato ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007, certificazione di cui la società è in possesso dalla data del 13 Novembre 2015.

La medesima certificazione è in corso di acquisizione anche per quanto riguarda l'Unità sede della ex Linea Comune S.p.a., società incorporata in SILFIspa dallo scorso 01.05.2019, come ricordato in premessa.

Nel predetto documento di Valutazione si è provveduto ad una analisi dettagliata dei rischi aziendali nel loro complesso, suddivisi tra le varie sedi con una precisa indicazione:

- dell'organigramma della sicurezza e del sistema di deleghe/responsabilità interno;
- dell'attività di formazione ed informazione dei lavoratori;
- dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta da Medico Competente;
- della consegna e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- delle procedure e istruzioni operative volte a prevenire l'accadimento di incidenti;
- delle modalità di comunicazione interna ai fini della tutela della salute dei lavoratori.

Inoltre, nel caso in cui si presenti la necessità, viene redatto il documento sulle interferenze previsto dal comma 3 dell'art. 26 del d.lgs 81/2008.

Tutta l'attività relativa alla gestione della sicurezza sul lavoro è affidata a personale specificamente formato, che provvede ad aggiornare la documentazione e ad approntare tutte le modifiche eventualmente necessarie per le procedure interessate, anche in ottica della certificazione OHSAS 18001:2007 (futura ISO 45001).

All'interno del documento di Valutazione dei Rischi sono state individuate le varie figure responsabili:

- Datore di lavoro;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Dirigenti e Preposti;
- Medico competente;
- Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza;
- Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Addetti per la Gestione delle Emergenze (incendio e primo soccorso).

In relazione ai reati in esame l'area maggiormente interessata riguarda l'attività operativa e dunque l'area produzione.

Nell'area in questione l'attività è riferibile alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Direzione Generale;
- b) Direzione e Coordinamento Tecnico;
- c) Responsabile Gestione Sicurezza e Qualità;
- d) Referente dei Servizi Tecnici;
- e) Coordinatore della Produzione;
- f) Referente dei Servizi Tecnici;
- g) Responsabili Operativi;
- h) Area Produzione.

Essa comprende:

- l'assegnazione degli incarichi previsti dalla legge (RSPP ecc.);
- la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal d.lgs 81/2008 (predisposizione e aggiornamento);
- la vigilanza sull'applicazione da parte dei lavoratori delle misure di prevenzione e protezione previste;
- l'effettuazione pratica dei lavori.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte:

- assegnazione degli incarichi a soggetti privi delle capacità e delle qualifiche necessarie per adempiere diligentemente ai doveri imposti dalle norme in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- gestione degli adempimenti in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in modo inidoneo rispetto alla realtà della Società e mancanza di aggiornamento quando necessario;
- omessa vigilanza, da parte dei soggetti incaricati, sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sulle procedure di sicurezza in genere;
- violazione di regole cautelari previste dalla legge o dal documento di valutazione dei rischi;
- violazione dei doveri di prudenza, diligenza e perizia nello svolgimento della prestazione lavorativa.

I reati ipotizzabili, in base alla condotta tenuta, sono quelli sopra indicati, ossia:

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 590 comma 3 c.p.).

***K. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO***

L'art. 25 *octies* del d.lgs. 231/2001, in vigore dal 29/12/2007, modificato da ultimo con l. 186/2014, richiama i reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego, nonché di autoriciclaggio

Con riferimento ai reati in questione si considerano potenzialmente a rischio le seguenti attività:

- Gestione delle risorse economiche e finanziarie della Società, del suo patrimonio e dei rapporti contrattuali a qualsiasi titolo facenti capo alla Società.

L'area di attività interessata dall'eventuale commissione rei reati suddetti è riferibile principalmente alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Consiglio di Amministrazione/Presidente/Amministratore Delegato;
- b) Direzione Generale;
- c) Direzione e Coordinamento Tecnico;
- d) Ufficio Amministrazione;
- e) Ufficio gare e contratti;
- f) Area ex Linea Comune.

Essa comprende:

- la gestione delle entrate e delle uscite acquisite o impegnate a qualsiasi titolo, effettuata dai soggetti incaricati;
- la gestione del patrimonio della Società;
- la predisposizione e gestione dei rapporti contrattuali con i terzi.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte:

- acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da reato, nella consapevolezza della loro provenienza criminosa;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, nella consapevolezza della loro provenienza criminosa; compimento di operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, nella consapevolezza della loro provenienza;
- realizzazione delle condotte sopra descritte con riferimento ai proventi di un reato commesso non da altri ma dal medesimo soggetto che realizza il reimpiego o le altre condotte.

I reati ipotizzabili, in base alle concrete modalità di condotta tenute, sono quelli indicati in rubrica, ossia:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (c.d. reimpiego, art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

### **L. VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI ACCADIMENTO DEI REATI TRANSNAZIONALI - L. 146/2006**

E' stata valutata la possibilità di accadimento dei c.d. "Reati Transnazionali" previsti dalla L. 16/03/2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), che, pur non inserendo una nuova fattispecie di reato all'interno del d.lgs. 231/2001, fa comunque rinvio al sistema sanzionatorio ed al sistema di prevenzione/esenzione previsti dal decreto stesso.

Per quanto riguarda le fattispecie previste dalla norma, premesso che al momento dette ipotesi non appaiono realizzabili all'interno delle attuali attività svolte dall'azienda, SILFIsipa comunque si impegna:

- a diffondere tra i suoi collaboratori in Italia ed all'estero la conoscenza della norma e la consapevolezza delle conseguenze a fronte di eventuali infrazioni;
- ad approntare gli opportuni controlli e verifiche nel caso si sviluppino operazioni e progetti che riguardino più stati.

La l. 146/2006, all'art. 3, introduce nell'ordinamento la nozione di "reato transnazionale", prevedendone i requisiti:

- il reato deve essere punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- deve essere commesso da un "gruppo criminale organizzato", per tale intendendosi un "*gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*" (art. 2 della Convenzione);
- il reato deve essere commesso, alternativamente:
  - in più di uno Stato;
  - in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
  - in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
  - in uno Stato, ma con effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai fini della responsabilità degli Enti *ex* d.lgs 231/2001 non tutti i reati commessi in modalità transnazionale rilevano, ma soltanto quelli previsti dall'art. 10 l. 146/2006, ossia:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Come sopra anticipato, si ritiene altamente improbabile la commissione dei reati suddetti da parte di SILFIspa, specie con le modalità di cui al suddetto art. 3, posto che la Società opera esclusivamente sul mercato nazionale e pertanto difficilmente potrà avere anche soltanto l'occasione di porre in essere le condotte sopra illustrate.

**M. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

L'art. 4 della legge n. 116 del 2009, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 121 del 2011 "Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", ha inserito l'art. 25 *decies* nel d.lgs. 231/2001, inserendo tra i reati presupposto il reato di cui all'art. 377 bis c.p., rubricato "induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria".

La fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta, dalla valutazione effettuata, non ricollegabile a specifiche attività di impresa svolte da SILFIspa, ma potenzialmente riscontrabile ad ogni livello aziendale.

La condotta del reato in questione consiste nell'indurre qualcuno, tramite violenza o minaccia oppure tramite offerta o dazione di denaro o altre utilità, a non rendere dichiarazioni (utilizzabili in un procedimento penale) o a renderne di mendaci all'Autorità Giudiziaria, quando avrebbe invece la possibilità di non rispondere.

Si tratta pertanto di un reato potenzialmente realizzabile da chiunque si trovi nella posizione di essere interrogato dall'Autorità Giudiziaria in qualità di imputato principale o connesso.

Per la sua configurazione nei confronti dell'Ente, peraltro, non occorre che il reato per cui si procede sia anch'esso un reato presupposto ai sensi del d.lgs 231/2001.

Non essendo il reato in questione ricollegabile ad una specifica area di rischio, essendo al contrario potenzialmente configurabile in relazione a qualsiasi soggetto, non si procede ad una mappatura maggiormente approfondita.

**N. REATI AMBIENTALI**

L'art. 2 del d.lgs. n. 121/2011, con decorrenza dal 16.08.2011, ha inserito nel d.lgs 231/2001 l'art. 25 *undecies* in materia di reati ambientali, da ultimo modificato dalla legge 68/2015.

Visto quanto già esaminato ed escluso al par. 1.4 di Parte Speciale, si riepilogano di seguito i punti della norma ritenuti di possibile applicazione o comunque da non escludere radicalmente.

In relazione ai reati considerati in questo paragrafo, si elencano di seguito come potenzialmente interessate le seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Direzione Generale;
- b) Area Tecnico Progettuale – Direzione e Coordinamento Tecnico;
- c) Ufficio Gare e Contratti;
- d) Ufficio Amministrazione;
- e) Ufficio Gestione Qualità e Sicurezza e Gestione Parco Mezzi;
- f) Area Magazzino;
- g) Coordinatore della Produzione;

- h) Referente dei Servizi Tecnici;
- i) Responsabili Operativi;
- j) Area Produzione;
- k) Referente Amministrativo Unità Giuliani (limitatamente agli adempimenti amministrativi in tema di gestione dei rifiuti).

Essa comprende le seguenti attività aziendali potenzialmente a rischio:

1. Gestione dei rifiuti (produzione, trattamento, stoccaggio provvisorio e conferimento per lo smaltimento o recupero);
2. Gestione amministrativa degli adempimenti di legge in materia ambientale e tenuta della documentazione obbligatoria;
3. Rapporti con soggetti pubblici, anche in seguito ad ispezioni;
4. Richieste per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi in tema di gestione dei rifiuti, quali iscrizioni, trascrizioni, registrazioni, autorizzazioni, concessioni o licenze.

All'interno di tale area di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte:

- Gestione dei rifiuti di pertinenza della Società in modo tale da causare una compromissione o un deterioramento ambientale, integrante eventualmente anche il concetto di “disastro ambientale”;
- Effettuazione di scarichi, in qualsiasi luogo (suolo, sottosuolo, acque), al di fuori dei casi e dei limiti consentiti dalla legge;
- Gestione dei rifiuti, pericolosi o meno, di pertinenza della Società in mancanza della necessaria autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- Realizzazione e/o gestione di una discarica non autorizzata, a prescindere dalla natura di rifiuto pericoloso o non pericoloso;
- Sversamenti non autorizzati in assenza di successiva bonifica;
- Trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario o con l'indicazione di dati inesatti o incompleti;
- Falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti richiesto ai fini della tracciabilità.

I reati ipotizzabili, in base alle concrete modalità di condotta tenute, sono:

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p., riferito ai medesimi reati di Inquinamento ambientale e disastro ambientale commessi, anziché con dolo, con colpa);
- Entrambi i reati sopra citati eventualmente aggravati dalla commissione tramite attività organizzate (art. 452 octies c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali non consentiti o con superamento dei limiti di legge (art. 137 commi 2, 5, 11 d.lgs 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1 a) e b) e comma 3 d.lgs 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, in assenza di successiva bonifica (art. 257 commi 1 e 2 d.lgs 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006);
- Falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti (art. 260 bis comma 6 d.lgs 152/2006).

#### ***O. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE***

L'art. 2 d.lgs. n. 109/2012, con decorrenza dal 09.08.2012, ha inserito nel d.lgs 231/2001 l'art 25 *duodecies*, che inserisce tra i reati presupposto il reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In relazione ai reati considerati in questo paragrafo e non già esclusi al precedente par. 1.4. di Parte Speciale, si rilevano le seguenti attività aziendali potenzialmente a rischio:

1. Adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (assunzione e prestazione):

2. Adempimenti connessi alla gestione degli appalti di servizi, lavori e subappalti.

Tali aree di attività sono riferibili principalmente alle seguenti strutture ed unità organizzative interne:

- a) Direzione Generale;
- b) Direzione e Coordinamento Tecnico;
- c) Referente dei Servizi Tecnici;
- d) Ufficio Gestione Qualità e Sicurezza e Gestione Parco Mezzi;
- e) Ufficio Amministrazione;
- f) Ufficio Gare e Contratti;
- g) Affari Legali e Gestione del Personale;
- h) Area Magazzino;
- i) Coordinatore della Produzione;
- j) Referente dei Servizi Tecnici;
- k) Responsabili Operativi;
- l) Area Produzione.

Esse comprendono:

- La gestione delle attività relative all'assunzione del personale;
- Lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- La regolamentazione delle condizioni di lavoro (orario, retribuzione ed elementi connessi, condizioni di lavoro, tutele del lavoratore ed in generale tutti i diritti ed i doveri connessi alla prestazione di lavoro);
- Il tutto eventualmente anche con riferimento a lavoratori alle dipendenze di appaltatori di lavori o servizi che prestano la propria opera nell'ambito di un appalto della Società.

All'interno di tali aree di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte:

- assunzione ed impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso revocato, annullato o scaduto senza che ne sia stato chiesto il rinnovo, quando, alternativamente:
  - i lavoratori così impiegati siano in numero superiore a tre;
  - i lavoratori così impiegati siano minori di età;
  - i lavoratori così impiegati siano sottoposti alle condizioni di sfruttamento di cui al sopra citato art. 603 *bis* c.p. (par. H);

Il reato ipotizzabile è quello di **impiego di lavoratori stranieri irregolari nelle ipotesi aggravate**, di

cui all'art. 22 comma 12 bis d.lgs 286/1998.

#### **P. REATI TRIBUTARI**

Il d.l. 124/2019 conv. in l. 157/2019 ha inserito nel d.lgs 231/2001 l'art. 25 *quinquiesdecies*, avente ad oggetto alcuni *reati tributari di cui al d.lgs 74/2000*, applicabili in qualità di reati presupposto a partire dalla data di pubblicazione in G.U. della legge di conversione (24.12.2019).

Le strutture ed unità organizzative interne potenzialmente interessate sono:

- a) Direzione generale;
- b) Consiglio di Amministrazione/Presidente /Amministratore Delegato;
- c) Direzione e Coordinamento Tecnico;
- d) Ufficio Amministrazione;
- e) Ufficio Gare e Contratti;
- f) Area ex Linea Comune.

Si ritengono comprese le seguenti aree di attività aziendali potenzialmente a rischio:

- Attività amministrative relative alle certificazioni fiscali dei dipendenti e collaboratori;
- Attività amministrative in tema di registrazione contabile di entrate e uscite finanziarie;
- Operazioni amministrative di fatturazione attiva e passiva;
- Predisposizione e presentazione delle dichiarazioni della Società relative alle imposte sui redditi o alle altre imposte dovute;
- Attività di gestione ed erogazione di emolumenti in tema di procedure *ex d.lgs 50/2016* o escluse dal d.lgs 50/2016.

All'interno di tali aree di attività risulterebbero potenzialmente qualificabili come illeciti, a titolo esemplificativo, le seguenti condotte:

- produzione di dati e/o produzione di documenti falsi;
- mancata produzione, alterazione e/o occultamento di dati e documenti;
- alterazione dei software informatici per modificare dati fiscali e previdenziali di interesse dell'azienda;
- indicazione di elementi passivi fittizi al fine di ridurre l'imposta sul valore aggiunto dovuta allo Stato, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- falsa indicazione degli elementi attivi e/o passivi al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto;
- emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti al fine di permettere ad altri l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultamento o distruzione di scritture contabili o di altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione al fine di evadere o consentire a terzi di evadere le imposte;
- alienazione simulata di beni propri o altrui o compimento di altri atti fraudolenti su detti beni in modo tale da rendere inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva;
- falsa indicazione di elementi attivi e/o passivi in sede di eventuale transazione fiscale.

I reati ipotizzabili, in base alle concrete modalità di condotta tenute, sono:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 commi 1 e 2 bis d.lgs 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs 74/2000, nei limiti delle soglie di rilevanza penale di cui al comma 1);

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 commi 1 e 2 bis d.lgs 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs 74/2000).

Peraltro alcune delle suddette condotte possono rilevare anche rispetto alla commissione dei reati di Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (art. 640 ter c.p., par. A-7), di cui all'art. 24 d.lgs 231/2001 e di alcuni dei reati societari di cui all'art. 25 *ter* d.lgs 231/2001 (par. F).

\*\*\*\*\*

## **2. SISTEMA DI PREVENZIONE INTERNO E REGOLE COMPORTAMENTALI**

La mappatura normativa effettuata ai par. 1.4. e 1.5 di Parte Speciale riflette sinteticamente l'insieme dei rischi da fronteggiare attraverso il sistema delle procedure e dei protocolli di prevenzione, vincolanti ed obbligatori all'interno della Società, disposti al fine di porre in essere misure operative efficaci per ostacolare ed impedire la commissione dei reati previsti ed ipotizzabili.

In particolare, tali protocolli e procedure, descritti ai successivi par. 2.1. e 2.2, definiscono i principi generali di comportamento che presidono allo svolgimento delle varie attività e gli opportuni controlli che devono essere effettuati ai fini di una ragionevole prevenzione della realizzazione degli illeciti previsti dalla norma.

I protocolli sono stati elaborati in modo specifico con riferimento a ciascuna delle aree ed attività sensibili rilevate, in modo da garantire che i rischi connessi alla commissione dei reati siano per quanto possibile ridotti al minimo.

In particolare, sono stati definiti svariati punti di controllo idonei ad ostacolare la commissione degli illeciti.

In affiancamento a detti protocolli, si evidenzia che vi sono già organismi che, per legge, Statuto o prassi aziendale, provvedono ad effettuare tutta una serie di controlli sulle attività sociali.

Detti organismi, i quali, ognuno per quanto di propria competenza, si occupano di verificare la regolarità dell'operato della Società, sono:

- Collegio Sindacale;
- Revisore dei Conti;
- Organismo di Vigilanza (con funzioni altresì di organismo indipendente di valutazione ai sensi del d.lgs 33/2013);
- Comitato di Controllo Analogico;
- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Audit interno;
- Ufficio del RSPP e Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza;
- Controllo diffuso sull'applicazione del Codice Etico e di Comportamento.

Gli organi deputati al controllo sono in costante contatto tra loro ed operano in modo sinergico e coordinando le proprie attività di supervisione e verifica.

La società applica le procedure di cui al Manuale della Qualità e della Sicurezza, come da certificazioni ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007 (futuro ISO 45001) liberamente visionabili sul sito web della Società.

Questo implica che la maggior parte delle prassi organizzative sono già codificate in opportune procedure e protocolli, in modo tale da essere condivise con tutta l'organizzazione e portate a conoscenza degli organismi che vigilano sulla loro applicazione.

Infine la Società svolge periodicamente Audit interni tra il Direttore Generale ed i responsabili degli Uffici e delle Funzioni interessate, dei quali viene redatto sintetico verbale.

L'affiancamento dell'operato degli organismi sopra citati al Sistema dei Controlli Interni individuato dalle procedure che di seguito si vanno ad esporre costituisce il c.d. "**Sistema dei Controlli Integrato**", concetto che, nonostante sia applicabile principalmente alle società quotate, è comunque riferibile a qualsiasi Ente.

Quanto alle procedure di controllo previste specificamente dal presente Modello, che compongono il *Sistema di Controllo Interno limitatamente alle esigenze di cui al d.lgs 231/2001*, si espongono di seguito le relative analisi, procedure e considerazioni.

### **2.1 Analisi del sistema di controllo interno esistente e sua ottimizzazione ai fini del d.lgs. 231/2001**

Il Sistema di Controllo Interno (SCI) è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che, in affiancamento agli organismi di cui al Sistema di Controlli integrati, è finalizzato a garantire e monitorare, con ragionevole sicurezza:

- l'efficienza e l'efficacia delle attività preventive aziendali;
- l'affidabilità delle informazioni finanziarie/contabili/gestionali;
- il rispetto di leggi e regolamenti;
- la salvaguardia del patrimonio aziendale.

Un Sistema dei Controlli Interni è efficiente ed efficace se risultano opportunamente definiti, attuati ed assicurati i suoi componenti fondamentali:

- Ambiente nel quale è effettuato il controllo;
- Identificazione e valutazione dei rischi;
- Attività di controllo;
- Informazione e comunicazione;
- Monitoraggio.

#### **2.1.1 Procedure di gestione e controllo interno**

Con riferimento alle aree di attività potenzialmente a rischio, sono state rilevate le *procedure* di gestione e di controllo in essere e sono state aggiornate le indicazioni necessarie a garantire il rispetto degli elementi che seguono, già esaminati nelle precedenti versioni del MOG di SILFIspa.

Tutta l'attività della Società è organizzata e gestita secondo le procedure, i principi e le modalità organizzative che seguono.

Le decisioni sono assunte dagli organi preposti, in conformità alla legge e allo Statuto ed a quanto si va ad esporre.

- **tracciabilità degli atti, delle operazioni, delle transazioni e delle attività** svolte attraverso un adeguato corredo di supporti documentali, cartacei e/o informatici, che diano evidenza delle caratteristiche e delle motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione.

In particolare, per quanto riguarda i documenti informatici, si è segnalata la necessità di lavorare preferibilmente sul SERVER piuttosto che in locale, lasciando inoltre traccia di tutte le versioni (o almeno di quelle più significative), poi modificate, che hanno condotto al documento finale;

- **segregazione dei compiti**, consistente nella corretta distribuzione delle responsabilità e nella previsione di adeguati poteri autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni

funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.

In particolare si cerca di separare l'una dall'altra, per quanto possibile, le funzioni di decisione, autorizzazione, esecuzione, controllo, registrazione e archiviazione. Questa misura è adottata anche come alternativa alla rotazione del personale, come previsto dal PNA 2019-2021;

- **definizione dei poteri autorizzativi** mediante una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei relativi limiti di esercizio, in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa (rif. Manuale della Qualità/Mansionario/Lettere di Incarico);
- **documentazione dell'attività di controllo e monitoraggio** sulle operazioni aziendali, compiuta sia dal Management responsabile del processo/attività (controlli di linea, effettuati dal Responsabile dell'Ufficio o della Funzione), che da unità organizzative specializzate (controlli di 2° e 3° livello, effettuati dagli organi sopra indicati, ognuno per la propria area di competenza), oltre che, in particolare, dal Comitato di Controllo Analogico.

### 2.1.2 Procedure di gestione e controllo interno di recente implementazione

Di seguito vengono indicati gli elementi del Sistema dei Controlli Interni sui quali sono state intraprese, nell'ottica del d.lgs. n. 231/2001, azioni finalizzate al suo miglioramento.

Quanto segue si inserisce nella già tracciata linea delle procedure di cui al precedente par. 2.1.1.

- a. Standard di comportamento:** ci si riferisce a tutte quelle regole di condotta etico deontologiche (Codice Etico, protocolli di comportamento, disposizioni interne e simili) che la Società promuove per il corretto svolgimento dell'attività.

La Società ha infatti adottato per la prima volta in data 27.03.2009 un proprio Codice Etico. Detto codice è stato poi aggiornato in data 03.10.2016, successivamente al mutamento della compagine societaria da società a capitale misto a società *in house* del Comune di Firenze, in ottemperanza alle indicazioni di cui ai d.lgs 165/2001 e 62/2013 e alla Delibera ANAC 8/2015 in tema di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e di società partecipate.

In particolare SILFIspa ha adottato il proprio Codice rinominandolo "Codice Etico e di Comportamento" proprio in adempimento a quanto previsto per le Società partecipate da Pubbliche Amministrazioni.

Infine SILFIspa, con il nuovo mutamento della compagine societaria dovuto alla fusione per incorporazione con Linea Comune S.p.a., efficace dal 01.05.2019, divenendo peraltro società *in house* di tutti i Soci Enti Locali di cui allo Statuto, ha provveduto ad aggiornare il proprio Codice Etico e di Comportamento da ultimo nel mese di luglio 2020, estendendolo a tutte le attività incorporate ed ai relativi soggetti coinvolti.

- b. Informazione:** ci si riferisce all'esistenza, all'interno della Società, di un sistema di flussi informativi adeguatamente formalizzato ed ufficializzato.

Si tratta di un elemento che, nel quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 231/2001, ha assunto notevole importanza in quanto consente, sotto il profilo del controllo, di lasciare traccia del flusso di informazioni trasmesse e quindi di monitorare le attività svolte all'interno di ciascuna funzione aziendale.

All'interno della Società esistono flussi informativi, formalizzati in base alle esigenze rilevate, che consentono la trasmissione di informazioni verso i Responsabili di funzione e verso l'organo amministrativo.

È inoltre previsto anche un costante flusso di informazione "inverso", ossia da parte della Direzione nei confronti della generalità dei lavoratori: infatti, nel portale Intranet della Società vengono costantemente inserite le notizie rilevanti per la vita della Società, concernenti nuove circolari, regolamenti o determinazioni assunte dalla Dirigenza nell'interesse della Società e

destinate alla collettività dei lavoratori.

Per quanto riguarda le informazioni rilevanti ai fini del d.lgs 231/2001, queste dovranno essere trasmesse all' Organismo di Vigilanza, con particolare riferimento alle informazioni attinenti a qualsiasi tipo di violazione del Modello conosciuta dai dipendenti.

Parimenti si prevede un flusso informativo dall' Organismo di Vigilanza verso la Direzione, avente ad oggetto il resoconto dell'attività svolta dallo stesso nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

Sono inoltre svolti Audit periodici tra i Responsabili di Uffici e Funzioni ed il Direttore Generale, il quale verifica l'adempimento o meno di tutti i relativi obblighi.

Il Direttore Generale riporta poi tali dati al Consiglio di Amministrazione.

- c. Governo:** si intende una puntuale individuazione e specificazione delle responsabilità nell'azienda (funzioni, ambiti di responsabilità, procure, deleghe, procedure).

All'interno di SILFIspa si riscontra l'esistenza di definiti ambiti di responsabilità, deleghe e procedure dirette ad individuare sufficientemente la distribuzione delle responsabilità nella Società.

La maggior parte delle attività sensibili è organizzata secondo uno specifico Regolamento. Infatti, come si illustrerà al successivo par. 3, la Società si è dotata di una serie di Regolamenti, suscettibili di modifiche e con la possibilità di una loro abrogazione o dell'inserimento di nuovi ed ulteriori Regolamenti. Ad oggi l'elenco – non tassativo - dei principali Regolamenti, prevede un Regolamento interno per il Reclutamento del Personale, un Regolamento per l'Attività Contrattuale, un Regolamento per la Gestione del Servizio di Cassa Economale, un Regolamento Interno per l'Utilizzo di Strumenti Informatici e di Telecomunicazioni, un Regolamento per l'Accesso agli Atti ed infine un Regolamento Interno per l'erogazione dei Contributi, rivolti questi ultimi due a soggetti terzi rispetto alla Società.

Tutti i Regolamenti aventi potenzialmente rilevanza esterna sono liberamente visionabili da chiunque sul sito web della società nella sezione "Società trasparente".

Questi, assieme alle procedure di cui al Sistema della Qualità, rappresentano ad oggi lo strumento per assicurare l'organicità al processo di organizzazione e gestione delle procedure esistenti e altresì per regolamentare i principali processi decisionali operativi.

- d. Comunicazione:** ci si riferisce alla regolamentazione del sistema di comunicazione interna della Società, descritto nei vari regolamenti che compongono la Governance Aziendale e, con riferimento alle necessità di cui al presente Modello di Organizzazione e Gestione, a quanto previsto nel precedente par. 2.6 di Parte Generale ed al successivo punto avente ad oggetto la Formazione.

- e. Formazione:** si intende l'esistenza di un piano di formazione del personale, nel quale sono comprese anche tematiche etico/deontologiche. La formazione è programmata annualmente dall'Ufficio Sicurezza e Qualità, che si occupa della predisposizione di piani formativi differenziati in base alle mansioni che ogni lavoratore svolge ed in base alla formazione da ognuno già effettuata.

A proposito della formazione sui temi di cui al presente MOG, la Società ha previsto inizialmente nel piano di formazione 2009/2010, la realizzazione di corsi di formazione finalizzati ad una maggiore conoscenza della disciplina prevista dal Decreto, dei reati da questo richiamati e dei temi etico-deontologici che costituiscono oggetto del presente Modello.

La formazione è stata estesa nel 2016 anche alla normativa anticorruzione e l'ultimo ciclo formativo, volto ad esaminare le novità legislative ed a coinvolgere i lavoratori dell'Area ex Linea Comune, è in corso di programmazione.

## 2.2 I protocolli per le attività considerabili a rischio

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 231/2001, il Modello deve prevedere "**protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire**".

Si procede quindi alla espressione completa, in affiancamento al sistema di controllo interno già delineato, del compendio essenziale dei precetti e dei protocolli generali e specifici (prassi aziendali, modalità organizzative, obblighi e divieti) di natura preventiva che la Società stessa adotta ed impone al proprio interno per regolamentare e gestire la propria attività di prevenzione dei reati.

In considerazione di quanto sopra ed alla luce dei risultati della mappatura delle attività a rischio, sono di seguito riassunti i protocolli disposti al fine di costituire efficace ostacolo o impedimento alla commissione dei citati reati.

Tali protocolli sono stati approvati dall'Organo amministrativo della Società nel contesto dell'intero Modello.

Il contenuto dei protocolli costituisce normativa interna vincolante ed obbligatoria per tutto il personale aziendale e per i terzi che, a vario titolo, rappresentano o comunque agiscono per conto o nell'interesse di SILFIsipa, ovvero hanno rapporti di natura commerciale con la Società.

La Direzione, in collaborazione con le funzioni aziendali che ritenga di coinvolgere in base all'attività di cui trattasi, provvede a monitorare e controllare costantemente il rispetto e l'applicazione dei protocolli di seguito individuati, eventualmente trasferendone il contenuto precettivo nelle esistenti procedure operative aziendali (ISO 9001:2015), in collaborazione con l'Ufficio Qualità e Sicurezza.

Tale attività di controllo è svolta unitamente all' Organismo di Vigilanza, al quale la Direzione è tenuta a riferire periodicamente e comunque ogniqualvolta ne ravvisi l'esigenza.

E' responsabilità inoltre di tutte le funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività a rischio identificate, ciascuna nell'ambito della propria attività di competenza, osservare e fare osservare il contenuto dei protocolli e segnalare tempestivamente alla Direzione e all'Organismo di Vigilanza ogni violazione riscontrata ed ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia dei medesimi, quali:

- modifiche legislative e/o regolamentari;
- mutamenti dell'attività disciplinata;
- modifiche della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività;
- circostanze e situazioni che si prestano a generare dubbi in ordine all'applicazione dei precetti.

Ciò è disposto al fine di poter immediatamente prendere gli opportuni provvedimenti in ordine all'eventuale modifica e/o integrazione dei protocolli e delle regole di controllo.

Le eventuali modifiche e/o integrazioni apportate saranno tempestivamente comunicate ai soggetti interessati, a cura della Direzione, sentito l'Organismo di Vigilanza.

Di seguito si riportano i protocolli relativi alle attività a rischio individuate nella mappatura di cui sopra, suddivisi, per maggiore facilità di lettura, in protocolli generali, riferibili al complesso delle attività aziendali e protocolli specifici riferiti alle singole aree di azione.

### 2.2.1 Protocolli generali

1. La Società assicura e garantisce, per quanto possibile, una distinzione e separazione soggettiva tra chi autorizza ciascuna attività, chi la gestisce e/o esegue e chi sulla stessa attività esercita il controllo.
2. Gli amministratori della Società devono fare in modo che il Modello di Organizzazione e Gestione, ivi comprese le prescrizioni del Codice Etico e di Comportamento e le norme del Sistema Disciplinare Sanzionatorio della Società, sia reso facilmente conoscibile (in conformità anche alla normativa giuslavoristica in tema di sanzioni disciplinari dei dipendenti) a tutti i componenti degli altri organi sociali ed a tutti i dipendenti e assimilati, agenti, consulenti, collaboratori esterni della Società a vario titolo e devono sorvegliare, anche attraverso opportune deleghe ed organismi a ciò preposti, sulla sua applicazione, pena essere sanzionati ai sensi del Sistema Disciplinare Sanzionatorio adottato dalla Società.
3. Tutti i membri degli organi sociali e tutti i dipendenti e assimilati, agenti, consulenti, collaboratori esterni della Società a vario titolo hanno, in generale, l'obbligo di non porre in essere pratiche corruttive o fraudolente in tutti i loro contesti di azione e di gestire sempre in modo corretto e trasparente, con evidenza formale, preferibilmente scritta, anche in forma elettronica, tutti i rapporti direttamente intrattenuti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Lo stesso dicasi quando si trovano ad agire nei confronti dei terzi in qualità di incaricati di pubblico servizio.
4. Tutti coloro che contrattano con la Società e tutti i consulenti della stessa, nell'esecuzione del contratto o del mandato intercorrente con la medesima Società, devono operare in modo corretto e trasparente, in armonia con il Codice Etico e di Comportamento.
5. Tutti i rapporti che la Società instaura, anche in sede di rinnovo di precedenti accordi, con fornitori, agenti o collaboratori esterni che comportino il compimento di atti per conto della Società stessa, dovranno di regola essere formalizzati per iscritto e contenere una clausola che imponga alle controparti il rispetto dei precetti di cui al presente Modello di Organizzazione e Gestione.
6. Con riferimento a tutti i rapporti di collaborazione e/o consulenza che eccezionalmente non siano formalizzati per iscritto secondo quanto indicato nel precedente protocollo n. 5, il soggetto che per conto della Società conferisce il relativo incarico ha l'obbligo di informare adeguatamente il collaboratore e/o il consulente sulla adozione del Modello di Organizzazione e Gestione da parte della Società, sui suoi precetti e sulla portata obbligatoria degli stessi anche nei suoi confronti, oltre che del Codice Etico e di Comportamento.
7. La Direzione Generale verifica periodicamente l'attività svolta da collaboratori esterni e consulenti della Società, nonché la congruità e la coerenza dei compensi loro riconosciuti in rapporto alle ragioni dell'incarico ed ai risultati conseguiti.
8. Gli amministratori della Società hanno l'obbligo di conferire eventualmente poteri a procuratori della Società solo tramite atti scritti con analitica descrizione e delimitazione dei compiti e dei poteri.
9. Per tutte le attività considerate a rischio rilevante le funzioni preposte stileranno all'occorrenza adeguati protocolli specifici che faranno parte integrante del presente Modello.

### 2.2.2 Protocolli specifici

Nella tabella di Risk Assessment vengono identificate misure di mitigazione specifiche, al fine di

attenuare il corrispondente livello di esposizione.

Tali misure, ad integrazione dei protocolli generali, si identificano in specifici regolamenti o documenti interni, procedure e/o istruzioni di lavoro codificate e contenute sia nel manuale di Qualità che nel Manuale di Sicurezza, oppure modulistica interna volta ad evidenziare sia i controlli applicati che le relative responsabilità decisionali.

Appartengono senz'altro ai protocolli in questione i Regolamenti citati in precedenza, ossia:

- il Regolamento interno per il Reclutamento del Personale;
- il Regolamento per l'Attività Contrattuale;
- il Regolamento per la Gestione del Servizio di Cassa Economale;
- il Regolamento Interno per l'Utilizzo di Strumenti Informatici e di Telecomunicazioni;
- il Regolamento per l'Accesso agli Atti;
- il Regolamento Interno per l'erogazione di Contributi;

Rientrano inoltre tra i suddetti protocolli:

- Tutto il complesso di dichiarazioni che è tenuto a rilasciare il lavoratore al momento dell'assunzione, attraverso appositi moduli, in particolare con riferimento ad eventuali situazioni di conflitto di interessi;
- Tutto il complesso delle dichiarazioni che è tenuto a rilasciare il soggetto al quale viene affidato, per una o più procedure di gara, il ruolo di RUP, DEC, DL o altre figure previste dal d.lgs 50/2016.

Nella Tabella di Risk Assessment, a fianco di ogni reato, si trovano le misure di prevenzione generali e speciali ritenute maggiormente efficaci a fini preventivi.

I principali protocolli speciali sopra citati saranno inoltre esaminati nel paragrafo che segue.

### **3. UTILIZZO E GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE ED UMANE (art. 6 comma 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001)**

Il Decreto n. 231/2001, all'art. 6, comma 2, lett. c), dispone che il Modello deve "*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*".

Dette misure sono contenute in particolare nei protocolli speciali di cui al paragrafo precedente, che si vanno quindi ad esaminare.

L'esigenza di regolamentare le modalità di gestione delle risorse finanziarie deriva dal fatto che, generalmente, l'utilizzo illecito delle risorse finanziarie avviene in seguito al loro occultamento.

Si richiede pertanto che il principio cardine nella gestione delle risorse finanziarie sia quello della c.d. **tracciabilità**, ossia della possibilità di tracciare anche *ex post* il percorso del denaro, dalla sua origine alla sua destinazione.

A tal fine, si rileva che, dall'esame dei macroprocessi aziendali, sussiste già in via generale un sistema di gestione complessivamente idoneo ad assicurare una corretta utilizzazione delle risorse finanziarie della Società.

Il sistema di gestione delle risorse suddette si può considerare regolato in via generale come segue, salva naturalmente l'applicazione di tutte le norme di legge pertinenti.

**Gestione delle risorse economico-finanziarie:** la gestione delle risorse in questione si lega a tutta

l'attività societaria. SILFIspa, infatti, per la realizzazione dei propri servizi di pubblica utilità necessita naturalmente di approvvigionarsi a sua volta delle risorse necessarie.

Al fine di una corretta gestione dei procedimenti di volta in volta necessari, sono stati elaborati i Regolamenti sopra citati, che vanno ad affiancarsi alle specifiche procedure previste dal Manuale della Qualità.

Si riportano sinteticamente i tratti di maggior rilevanza:

- **Regolamento per l'attività contrattuale:** il regolamento in questione disciplina lo svolgimento di tutta l'attività contrattuale di SILFIspa, specificando anche le tipologie di contratti eventualmente esclusi. Esso prevede una serie di norme e di principi che vanno a proceduralizzare l'attività suddetta, riducendo i margini di discrezionalità degli operatori e garantendo così una maggiore certezza di legalità nella gestione delle risorse impiegate.

Il regolamento si ispira ai seguenti criteri: perseguimento dei fini "istituzionali" della Società; realizzazione della massima economicità, coerentemente alla qualità dei prodotti/servizi attesi; trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti; recepimento della disciplina di prevenzione della corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse; pubblicità degli atti delle procedure; garanzia di conformità e qualità dei beni-servizi-lavori in affidamento; controllo interno (art. 1.2).

Il regolamento, al fine dell'attuazione dei principi citati, prevede che venga attuata quanto più possibile la separazione delle funzioni, ad esempio tra responsabile del procedimento, componente di commissione, direttori dei lavori, direttore dell'esecuzione, collaudatore (art. 1.5). La Società presta altresì particolare attenzione all'assenza di conflitto di interessi, facendo sottoscrivere un'apposita dichiarazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

Inoltre, la Società si preoccupa costantemente di aggiornare e pubblicare sul proprio sito web le condizioni generali di appalto.

Nel regolamento sono infine indicate tutte le modalità con le quali la Società adempie agli obblighi di legge, quali ad esempio la predisposizione del programma biennale di servizi e forniture ed il programma triennale dei lavori (art. 2.1), l'assegnazione del ruolo di RUP ecc., oltre che tutte le modalità di gestione delle singole procedure.

È stata inoltre adottata un'apposita piattaforma digitale, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs 50/2016, per la gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche, alla quale i fornitori possono iscriversi per partecipare più agevolmente alle procedure di cui al d.lgs 50/2016 indette dalla Società.

- **Regolamento per l'erogazione di contributi:** il regolamento in questione prevede la possibilità per la Società, nell'ambito del proprio programma di sviluppo e miglioramento dei servizi erogati, di concedere contributi ad Enti pubblici e privati, con l'obiettivo di far conoscere la propria attività e la propria organizzazione e con l'obiettivo di sviluppare altresì la propria immagine.

La Società può aderire solo alle richieste di contributi, vantaggi, sponsorizzazioni a sostegno di iniziative di tipo culturale o di promozione del territorio con l'intento di diffondere la conoscenza della Società e dei servizi gestiti (art. 1 comma 2, con maggiori dettagli al successivo comma 3).

In particolare l'art. 2 del Regolamento specifica che, al fine della concessione del contributo, occorre:

- a) il perseguimento degli interessi Aziendali secondo le finalità previste nel Regolamento;
- b) l'esclusione di forme di conflitto di interesse;
- c) il rispetto del budget aziendale.

Il regolamento disciplina poi i casi di esclusione (art. 2 commi 2 e 3) e la procedura di richiesta del contributo (artt. 3 e ss.), con i relativi controlli e obblighi (art. 7 e 8), fissando l'importo

massimo di risorse destinate a tali finalità nel Bilancio di Previsione per l'anno successivo (art. 5).

- **Regolamento per la Gestione del Servizio di Cassa Economale:** regola le c.d. “spese minute”, ossia quelle spese che per la loro natura ed il loro importo richiedono il pagamento all'ordine ed in contanti e che, per il loro carattere di indifferibilità, necessitano di essere effettuate immediatamente. Si tratta inoltre di spese occasionali e non rientranti nel concetto di appalto.

Per far fronte alle spese minute, a norma dell'art. 3 del Regolamento, la Cassa Economale viene dotata di un fondo pari ad € 800,00, reintegrabile, il cui tetto massimo può essere superato soltanto in situazioni particolari e specificamente motivate.

La spesa effettuata con i fondi di Cassa Economale deve dunque essere pari, nel massimo, ad € 800,00, salve eventuali deroghe autorizzate per iscritto dal Direttore Generale e comunque entro i limiti di legge al pagamento in contanti (art. 4).

Periodicamente, previa rendicontazione del periodo precedente, il fondo cassa viene reintegrato (art. 9).

Tutti i sistemi di controllo previsti a vari livelli dai Regolamenti, dal Manuale della Qualità e da tutte le procedure sono tesi a garantire il rispetto delle norme e la prevenzione dei reati esaminati nel presente modello, oltre che a garantire la correttezza a 360 gradi dell'operato sociale.

Si precisa inoltre che, fermo restando il regolamento interno in tema di attività contrattuale, in merito all'acquisizione di beni, servizi, affidamento di lavori a terzi, affidamento di incarichi e consulenze, che la società utilizza procedure vincolate al suo ruolo di Stazione appaltante e come tale soggetta all'applicabilità della normativa in ambito di appalti pubblici, alla quale naturalmente il Regolamento sopra citato rinvia, oltre che al suo ruolo di Società partecipata da Enti Pubblici, come tale soggetta alla normativa in ambito di trasparenza e anticorruzione.

Quanto alla *gestione ordinaria delle risorse finanziarie* si rileva che tutta l'attività di amministrazione della Società è diretta da personale specificamente formato, dotato delle necessarie capacità in termini di competenza ed esperienza, idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile Amministrativo.

Ad esso ed al relativo ufficio compete la gestione delle informazioni amministrative e contabili, attività che è caratterizzata un alto tasso di sicurezza e tracciabilità delle operazioni effettuate, grazie all'utilizzo di programmi precisi ed affidabili.

Il Responsabile Amministrativo monitora e gestisce tutte le attività amministrative, personalmente o delegando determinate attività a personale di sua fiducia, in ottemperanza alle disposizioni di legge o di regolamento.

Cura inoltre gli “acquisti minori”, di valore fino ad € 800,00 IVA esclusa, disciplinati dal Regolamento per la gestione del servizio di Cassa Economale.

Tale responsabilità può essere eventualmente delegata ad altro soggetto, componente dell'Ufficio Amministrazione e Finanza, addetto al servizio di cassa.

L'addetto al servizio di cassa cura che i pagamenti vengano effettuati in conformità al Regolamento per la gestione del servizio di Cassa Economale, registrando tutte le operazioni cronologicamente e prestando attenzione a che tutte le spese siano documentate, curandosi inoltre che il contante venga custodito correttamente.

Tutta l'attività amministrativa nel suo complesso è infine regolarmente sottoposta al controllo del Revisore Legale, oltre che ad altre eventuali ispezioni da parte delle Autorità di Vigilanza, qualora ve ne fosse la necessità.

La gestione delle risorse finanziarie è inoltre inscindibilmente collegata con la gestione delle risorse umane, che si va dunque ad esaminare.

**Gestione delle risorse umane:** la gestione delle risorse umane è realizzata dalla Direzione Generale, con la collaborazione dell'Addetto agli Affari Legali e Gestione del Personale. A tal fine si applicano, oltre alle norme di legge e di regolamento nazionali, i seguenti atti.

- **Regolamento per il reclutamento del personale:** il regolamento illustra in primo luogo la normativa nazionale che impone alle società *in house* come SILFIspa di adottare propri provvedimenti indicanti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 d.lgs n. 165/2001 (norme in tema di ordinamento del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni).

Specifica poi che il regolamento in questione si applica a tutti i tipi di assunzione con contratto di lavoro subordinato, determinato e indeterminato, anche con qualifica dirigenziale o di quadro (art. 2), elencando al punto successivo i rapporti che invece sono esclusi dal suo ambito applicativo.

Il regolamento disciplina dunque le modalità di selezione ed il relativo procedimento (art. 4), prevedendo l'iter che la procedura di selezione deve seguire fino alla pubblicazione della graduatoria e all'immissione in servizio (art. 8).

- **CCNL e contratto integrativo:** oltre a quanto sopra indicato, appare di fondamentale importanza (oltre che obbligatorio per legge) al fine della gestione delle risorse umane anche l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di quello Integrativo predisposto dalla Società.

In particolare, i CCNL di riferimento sono quello dell'Industria metalmeccanica e della installazione di impianti e quello dei Dirigenti dell'industria.

Per quanto riguarda invece il contratto integrativo, questo è stato stipulato con le RSU e le Organizzazioni Sindacali di Categoria, secondo le procedure previste dal CCNL.

- **Regolamento Interno per l'Utilizzo di Strumenti Informatici e di Telecomunicazioni:** un aspetto fondamentale per la gestione del lavoro dei dipendenti e dei collaboratori è la possibilità per questi di usufruire di attrezzature adeguate. La Società pertanto mette a disposizione degli interessati adeguati strumenti informatici e telematici il cui utilizzo è specificamente disciplinato. Il Regolamento in questione si occupa dunque dell'utilizzo, da parte sia dei dipendenti che dei consulenti o collaboratori, della rete internet della Società e degli strumenti informatici o telematici da questa forniti. Il Regolamento dispone che soltanto il personale incaricato dell'Amministratore di Sistema può compiere interventi che vadano a modificare le impostazioni dei PC, anche a fini di manutenzione (art. 6.3). Ogni utente accede alla postazione attraverso le proprie credenziali e può accedere unicamente alle cartelle condivise, situate sul Server, per le quali possiede l'autorizzazione. Il Regolamento specifica inoltre che non è consentito l'uso del telefono e degli altri dispositivi aziendali per fini personali (art. 9). Infine l'art. 12 specifica il divieto di scaricare files o programmi senza l'autorizzazione dell'Amministratore di Sistema o della Direzione, di effettuare transazioni finanziarie (home banking) per fini personali e, naturalmente, il divieto di commissione dei reati in tema di pornografia virtuale, anche al di fuori del sistema 231. L'art. 13 richiede inoltre il rispetto di tutta la normativa in materia di privacy.

In merito al rispetto delle procedure relative alla selezione e inserimento di nuove risorse, è in ogni caso fatto divieto di assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o comunque in stato irregolare ed è fatto obbligo di acquisire la idonea documentazione atta a monitorare i termini di scadenza.

\*\*\*\*\*

Tutti i Regolamenti citati aventi rilevanza nei confronti di soggetti terzi rispetto alla Società (fornitori, candidati, ecc.) sono liberamente visionabili, come accennato, nella sezione "Società trasparente" del sito web di SILFIspa.

Si ricorda inoltre che il rispetto della trasparenza e della correttezza nella gestione delle risorse finanziarie ed umane rappresenta anche uno dei principi fondamentali contenuti nel Codice Etico e di Comportamento redatto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e del D.P.R. 62/2013.

\*\*\*\*\*

Il presente Modello, frutto dell'analisi della Società, è naturalmente suscettibile di modificazioni e/o integrazioni qualora se ne dovesse ravvisare la necessità.

Di tali novità sarà data opportuna comunicazione, nei modi sopra esaminati, a tutti gli interessati.